SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

LEGGE 23 gennaio 1992, n. 44.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello statuto della regione Umbria.

92G0065

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1992, n. 45.

Norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze armate;

Ritenuto che non si ravvisa la possibilità di perfezionare sollecitamente, nel testo emendato dalla commissione Difesa della Camera dei deputati, il disegno di legge n. 5259, concernente ulteriori provvedimenti per il personale in missione nel Golfo Persico;

Considerato che l'autorizzazione di spesa recata dal predetto testo ha assunto carattere di straordinaria necessità ed urgenza;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di integrare, in relazione alle esigenze di controllo e vigilanza dei bacini di crisi del Mediterraneo e limitrofi, la dotazione di naviglio della Marina militare, sollevando nel contempo l'industria nazionale dagli oneri connessi alle giacenze di mezzi e materiali d'armamento determinatesi a seguito delle restrizioni indotte dalla crisi del Golfo Persico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito con la medesima decorrenza prevista per il personale delle Forze di polizia dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Grado	Livello
Sergente	V
Sergente con + 4 anni di servizio	VI
Sergente maggiore - 2° Capo	VI
Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe Maresciallo 3ª classe	VI
Maresciallo capo - Capo 2ª classe Maresciallo 2ª classe	VI-*bis*
Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe Maresciallo 1ª classe	VII
Maresciallo maggiore «*A*» Capo 1ª classe «scelto» Maresciallo 1ª classe «scelto»	VII

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990 convertito in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990» e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 52.193 milioni, 27.526 milioni e 44.551 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo.

Art. 3.

1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88. Il trattamento previsto da detti provvedimenti legislativi deve intendersi applicabile a tutto il personale comunque inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico.

2. Per far fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1832, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992.

Art. 4.

1. È autorizzato un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

2. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori; a tal fine, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 150.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e a lire 300 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predisposto per «Interventi per l'ammodernamento delle Forze armate (limiti d'impegno)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0073

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1992, n. 46.

Permanenza in servizio dei magistrati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di permanenza in servizio dei magistrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«I magistrati sono trattenuti in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, purché comunichino il loro consenso al Consiglio superiore della magistratura almeno sei mesi prima del compimento del settantesimo anno.».

Art. 2.

1. Il termine di sei mesi previsto per la comunicazione del consenso al Consiglio superiore della magistratura non si applica ai magistrati in servizio che compiono il settantesimo anno di età entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0078

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1992, n. 47.

Disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme per la gestione del gioco del lotto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per il riscontro dei crediti di cui al comma 1. Le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 settembre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 7.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma 2.

4. Al rimborso dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposte e per ciascun periodo d'imposta si provvede, per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comprese le disposizioni introdotte con il presente articolo e, per quanto riguarda i crediti per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5.

5. Per i rimborsi dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto. I titoli di spesa sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi. La disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche al pagamento degli interessi relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987.

6. All'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e

l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono riscuotibili presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previo avviso al domicilio degli aventi diritto, ovvero, se di importo non superiore a 10 milioni di lire, sono spediti per raccomandata dalla predetta sezione di tesoreria provinciale all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.».

7. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma, lettere *a), d)* ed *e)*, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono utilizzare le eccedenze di credito, se superiori a lire cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabiliti gli adempimenti e le modalità da osservare per avvalersi della disposizioni recata dal presente comma. Coloro che, non trovandosi nelle condizioni richieste, si avvalgono delle disposizioni recate dal presente comma sono soggetti alla sanzione prevista nell'articolo 46, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente numero: «7-*bis*) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'articolo 74-*ter*, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;».

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

1. Per le autovetture nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/km: CO 2,72, HC + NOX 0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste dalla direttiva CEE n. 91/441 del 26 giugno 1991, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 17 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.

Art. 5.

1. A coloro che dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 presentano, direttamente o a mezzo delega, al Pubblico registro automobilistico richiesta di cancellazione per demolizione di una autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e cose immatricolati fino al 31 dicembre 1974, di cui sono intestatari, è concesso un incentivo di lire 300 mila se dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 acquistano una autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di

fabbrica, alimentati a benzina, di cilindrata non superiore a 2.000 cc, dotati di marmitta catalitica trivalente e di sonda lambda, immatricolati per la prima volta nel predetto periodo. L'importo dell'incentivo è computato in diminuzione di quello complessivamente dovuto dagli acquirenti al cedente.

2. Il cedente può recuperare l'ammontare della somma non riscossa per effetto della utilizzazione dell'incentivo indicato nel comma 1 mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il recupero è subordinato alla preventiva acquisizione da parte del cedente della certificazione rilasciata dal Pubblico registro automobilistico relativa all'avvenuta presentazione della richiesta di cancellazione per demolizione con restituzione della carta di circolazione e delle targhe.

Art. 6.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, dopo le parole: «, e successive modificazioni.», il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «*1-bis.* Per gli accertamenti notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1992 può essere presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 38 ovvero ai sensi dell'articolo 32; in quest'ultimo caso l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui al comma 1.»;

c) all'articolo 44, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 54 e 55»;

d) all'articolo 44, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.»;

e) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;

f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

g) all'articolo 53, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.»;

h) all'articolo 53, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10.* Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.»;

i) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «termini di prescrizione e di decadenza riguardanti» sono aggiunte le seguenti: «l'accertamento e»;

l) all'articolo 57, comma 3, le parole: «di cui agli articoli da 44 a 48» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48»;

m) all'articolo 59, comma 1, le parole: «articoli 34 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 34, 36 e 44»;

n) all'articolo 59, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis.* Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.».

Art. 7.

1. Il servizio del gioco del lotto automatizzato è affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire i propri poteri a società a prevalente capitale pubblico.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco del lotto automatizzato.

3. Nella prima applicazione del presente articolo i poteri di cui sopra sono trasferiti alla società aggiudicataria dell'appalto concorso per la concessione del sistema del gioco del lotto automatizzato, indetto dal Ministero delle finanze in data 13 novembre 1990.

4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 8.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1992 ed entro il 31 marzo 1993 per l'anno successivo, è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro erogato. Il credito d'imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1992.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro al fine delle conseguenti contabilizzazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, relativamente alla quota interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 975 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, al netto del maggior gettito rinveniente dall'applicazione della ritenuta relativa agli interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento di cui al comma 1.

3. Alle minori entrate derivanti, rispettivamente, dall'esonero dal pagamento della soprattassa di cui all'articolo 4 e dalla detrazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'incentivo di cui all'articolo 5, valutate complessivamente in lire 143 miliardi per il 1992, in lire 106 miliardi per il 1993 ed in lire 159 miliardi per il 1994, si provvede con le maggiori entrate recate dai predetti articoli 4 e 5.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0079

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 gennaio 1992.

Iscrizione dell'Associazione nazionale ufficiali tecnici dell'Esercito italiano all'albo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1982 concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 20, comma 3, della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della rappresentanza militare;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, e successive modificazioni;

Considerato che l'Associazione nazionale ufficiali tecnici dell'Esercito italiano (A.N.U.T.E.I.) possiede i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Alle associazioni indicate al punto 2) dell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, e successive modificazioni, è aggiunta, dopo l'Associazione nazionale ufficiali dell'Aeronautica (A.N.U.A.), l'Associazione nazionale ufficiali tecnici dell'Esercito italiano (A.N.U.T.E.I.).

Roma, 10 gennaio 1992

Il Ministro: ROGNONI

92A0454

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 gennaio 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di San Ferdinando.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonio Tavella è consigliere comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) dal 31 luglio 1988;

Visto che sono emersi numerosi pregiudizi penali a carico del predetto consigliere il quale, in particolare, è stato condannato con sentenze irrevocabili in data 19 febbraio 1979 dal pretore di Palmi per detenzione abusiva di armi e in data 16 febbraio 1979 dalla corte d'appello di Catanzaro per favoreggiamento reale ad anni due e mesi due di reclusione e per falsità in scrittura privata in concorso ad anni uno e mesi sette di reclusione nonché all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;

Constatato, pertanto, che l'espletamento da parte del suddetto amministratore della carica elettiva è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale ed ingenera allarme sociale nella collettività con conseguente pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di San Ferdinando (Reggio Calabria);

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 3800/91/Gab. del 30 novembre 1991 con il quale il predetto sig. Antonio Tavella viene sospeso dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Il sig. Antonio Tavella è rimosso dalla carica di consigliere del comune di San Ferdinando (Reggio Calabria).

Roma, 15 gennaio 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonio Tavella dal 31 luglio 1988 è consigliere comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria).

Dal certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria risultano a carico del predetto amministratore numerose sentenze di condanna tra le quali figurano due sentenze di condanna irrevocabili, una emessa dal pretore di Palmi il 1° febbraio 1979 per detenzione abusiva di armi e l'altra dalla corte d'appello di Catanzaro il 16 febbraio 1979 per favoreggiamento reale ad anni due e mesi due di reclusione e per falsità in scrittura privata in concorso ad anni uno e mesi sette di reclusione nonché all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Inoltre, recentemente nei confronti del sig. Antonio Tavella la procura della Repubblica di Palmi ha emesso informazione di garanzia, a seguito di denuncia nei suoi confronti per interesse privato in atti d'ufficio.

I suddetti pregiudizi e pendenze penali emersi a carico del signor Antonio Tavella si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale, con possibili riflessi di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Reggio Calabria, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 3800/91/Gab. del 30 novembre 1991, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Antonio Tavella dalla carica di consigliere comunale di San Ferdinando e, nelle more, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione con decreto pari numero e data.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di San Ferdinando (Reggio Calabria), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del signor Antonio Tavella dalla carica di consigliere comunale del predetto ente locale.

Roma, 1° gennaio 1992

Il direttore generale: MALFICA

92A0422

DECRETO 16 gennaio 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Sessa Aurunca.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Lettieri Giovanni è stato eletto consigliere del comune di Sessa Aurunca (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che a carico del predetto amministratore è stata emessa ordinanza di rinvio a giudizio per omissione di atti d'ufficio, in concorso e abuso d'ufficio;

Rilevato che in data 17 dicembre 1991 il predetto consigliere è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del tribunale di S. Maria Capua Vetere in quanto indagato per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al compimento di omicidi, estorsioni ed ingerenza nei pubblici appalti nonché per il reato di concussione;

Considerato che, la citata situazione giudiziaria del sig. Lettieri Giovanni, compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Sessa Aurunca ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato altresì che le violazioni di legge di cui il medesimo consigliere è imputato si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere comunale del comune di Sessa Aurunca;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Lettieri Giovanni dalla carica di consigliere;

Visto il decreto del prefetto di Brindisi n. 8647/13.1/Gab. del 17 dicembre 1991;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Il sig. Lettieri Giovanni è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Sessa Aurunca (Caserta).

Roma, 16 gennaio 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Lettieri Giovanni, nato a Sessa Aurunca (Caserta), il 7 dicembre 1949 è stato eletto consigliere del comune di Sessa Aurunca nelle consultazioni del 6 maggio 1990.

Nei confronti del predetto consigliere è stata emessa ordinanza di rinvio a giudizio per omissione di atti di ufficio, in concorso, ed abuso d'ufficio.

In data 17 dicembre 1991 è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in quanto indagato per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al compimento di omicidi, estorsioni ed ingerenza nei pubblici appalti nonché per il reato di concussione.

La situazione giudiziaria del predetto consigliere, che ha tra l'altro indotto l'A.G. a porre lo stesso in arresto, è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica di consigliere; la presenza dello stesso, quindi, all'interno del consiglio comunale, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 8647/13-1/Gab. del 18 dicembre 1991, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Lettieri Giovanni e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto p.n. del 17 dicembre 1991, la sospensione dalle cariche di consigliere comunale.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Sessa Aurunca (Caserta), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge n. 142/90.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Lettieri Giovanni dalla carica di consigliere comunale del predetto ente locale.

Roma, 13 gennaio 1992

Il direttore generale: MALFICA

92A0423

DECRETO 16 gennaio 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Marcianise.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Amoroso Antonio, nato a Pajo del Vallo di Lauro il 15 gennaio 1946, è stato eletto consigliere del comune di Marcianise (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989;

Considerato che lo stesso è stato condannato con sentenza del 12 luglio 1991 dalla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere ad anni sei di reclusione e all'interdizione perpetua dei pubblici uffici per tentato omicidio e lesioni personali;

Tenuto conto che il predetto consigliere risulta, inoltre, essere stato denunziato per costruzioni abusive e più volte per truffa;

Constatato pertanto che l'espletamento, da parte del predetto amministratore, della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale ed in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio alla medesima connesse;

Tenuto conto che la permanenza del consigliere signor Amoroso Antonio nel consiglio comunale del comune di Marcianise (Caserta) rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa di detto ente, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta);

Visto il decreto con cui il prefetto di Caserta, in data 19 dicembre 1991, ha sospeso il predetto amministratore dalla carica;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Amoroso Antonio è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta).

Roma, 16 gennaio 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Amoroso Antonio, nato a Pajo del Vallo di Lauro il 15 gennaio 1946, è stato eletto consigliere del comune di Marcianise (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989.

Il predetto amministratore è stato condannato con sentenza del 12 luglio 1991 dalla corte di assise di S. Maria Capua Vetere ad anni sei di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per tentato omicidio e lesioni personali.

Lo stesso inoltre è stato deferito all'A.G. per truffa e costruzione abusiva; recentemente in data 22 novembre 1991 è stato deferito all'A.G. per truffa in danno di numerosi enti pubblici realizzata richiedendo agli stessi somme di denaro a favore di un sedicente comitato intitolato a se medesimo.

Il comportamento tenuto dal suddetto amministratore, contrasta con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale.

La presenza di detto consigliere, all'interno del consiglio, rischia quindi di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Marcianise (Caserta) con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta ha già provveduto, con decreto n. 8707/13.1/Gab. del 19 dicembre 1991, a sospendere il predetto consigliere dalla carica. Ciò premesso, tenuto altresì conto degli elementi risultanti dalla relazione del prefetto del 20 dicembre 1991, n. 480/25.G.11 SdS, si ritiene di ravvisare nella fattispecie i presupposti per la rimozione del sig. Amoroso Antonio dalla carica di consigliere, ex art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Amoroso Antonio dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta).

Roma, 15 gennaio 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A0424

DECRETO 16 gennaio 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Marcianise.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Andrea Galantuomo è stato eletto consigliere del comune di Marcianise (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988;

Considerato che a carico del predetto amministratore risultano diversi pregiudizi e precedenti penali tra i quali, in particolare, condanna per ubriachezza molesta, denuncia a piede libero per truffa in concorso ed altro, nonché per abuso ed omissione di atti d'ufficio in concorso ed altro;

Ritenuto che l'espletamento, da parte del predetto amministratore, della carica elettiva ricoperta contrasta con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato che le violazioni di legge ed i comportamenti del sig. Andrea Galantuomo sono incompatibili con la permanenza del predetto amministratore nel civico consesso, oltre a costituire un grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, espongono la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento e pertanto ingenerano allarme nella popolazione determinando il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta);

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 8708/B.13.1/Gab. del 19 dicembre 1991, con il quale il predetto sig. Andrea Galantuomo viene sospeso dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Andrea Galantuomo è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta).

Roma, 16 gennaio 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Andrea Galantuomo è stato eletto consigliere del comune di Marcianise (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988.

A carico del predetto amministratore, sono emersi diversi pregiudizi e precedenti penali tra i quali, in particolare, condanna per ubriachezza molesta, denuncia a piede libero per truffa in concorso ed altro.

Il sig. Andrea Galantuomo è stato inoltre recentemente deferito alla procura della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, insieme ad altri amministratori di Marcianise, per i reati di abuso ed omissione di atti d'ufficio per l'attività illecita collegata alla realizzazione da parte di elementi appartenenti alla criminalità organizzata, di un vasto complesso immobiliare totalmente abusivo edificato su terreno di proprietà del comune di Marcianise.

Alla luce di quanto sopra il comportamento del sig. Andrea Galantuomo si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e certo è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale.

La sua presenza nel civico consesso, espone la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento, ingenerando motivato allarme nella popolazione e con il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ritenuta l'urgenza di provvedere, con decreto n. 8708/B.13.1/Gab. del 19 dicembre 1991, ne ha disposto la sospensione dalla carica di consigliere del comune di Marcianise.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Andrea Galantuomo dalla carica di consigliere del comune di Marcianise essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Andrea Galantuomo dalla carica di consigliere del comune di Marcianise.

Roma, 15 gennaio 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A0425

DECRETO 16 gennaio 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Torre Santa Susanna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giovanni Lonoce è stato eletto consigliere del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) in data 19 giugno 1990;

Considerato che il predetto amministratore è stato tratto in arresto in data 21 dicembre 1991 a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Taranto, in quanto indagato per i reati di millantato credito e truffa;

Ritenuto che l'espletamento da parte del predetto amministratore della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato che la permanenza del sig. Giovanni Lonoce nel civico consesso, oltre a costituire un grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, ingenera allarme nella popolazione determinando il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi);

Visto il decreto del prefetto di Brindisi n. 2100.13/Gab. del 27 dicembre 1991 con il quale il predetto sig. Giovanni Lonoce viene sospeso dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giovanni Lonoce è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi).

Roma, 16 gennaio 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giovanni Lonoce è stato eletto consigliere del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) in data 19 giugno 1990.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in data 21 dicembre 1991 a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Taranto, in quanto indagato per i reati di millantato credito e truffa in quanto avrebbe percepito da più persone residenti nel comune di Grottaglie (Taranto) la somma complessiva di 100 milioni di lire, in cambio di promesse di posti di lavoro.

La descritta posizione processuale penale del sig. Giovanni Lonoce si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è proposto e certo è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale, con possibile pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Brindisi, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con rapporto numero 2100-13/Gab. del 27 dicembre 1991, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Giovanni Lonoce dalla carica di consigliere comunale di Torre Santa Susanna e, nelle more, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione con decreto pari numero e data.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Giovanni Lonoce dalla carica di consigliere comunale del predetto ente locale.

Roma, 14 gennaio 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A0426

DECRETO 16 gennaio 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Squinzano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che la sig.ra Rosalba Poci è stata surrogata dal consiglio comunale di Squinzano (Lecce) il 30 novembre 1991, prendendo il posto del consigliere comunale Candido Giangrande, rimosso dalla carica, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/1990, con decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 1991;

Visto che sono emersi gravi pregiudizi penali a carico del predetto consigliere Rosalba Poci la quale, in particolare, per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti ed associazione per delinquere finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope è stata condannata dalla corte di appello di Lecce con sentenza del 4 ottobre 1991 a tre anni di reclusione ed a L. 8.000.000 di multa;

Rilevato che, a seguito di accertamenti svolti dalle competenti autorità la sig.ra Rosalba Poci è risultata essere in stretta relazione con Francesco Pellegrino detto «Lu Zippu», legato al sodalizio criminoso della sacra corona unita, e che la stessa è stata indicata come colei che gestiva i contatti con altri elementi dell'organizzazione mafiosa;

Rilevato, inoltre, che la medesima è stata più volte sottoposta alla misura del rimpatrio di pubblica sicurezza;

Considerato che, in relazione ai citati legami la permanenza della sig.ra Rosalba Poci nel civico consesso espone l'attività amministrativa ad una elevata potenzialità di inquinamento e che, pertanto, ingenera allarme nella popolazione con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato che la gravità di quanto esposto si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui la sig.ra Rosalba Poci è preposta ed è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale del comune di Squinzano;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione della sig.ra Rosalba Poci dalla carica di consigliere;

Visto il decreto di sospensione della carica del predetto amministratore predisposta dal prefetto di Lecce in data 14 dicembre 1991;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

La sig.ra Rosalba Poci è rimossa dalla carica di consigliere del comune di Squinzano (Lecce).

Roma, 16 gennaio 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

La sig.ra Rosalba Poci è stata surrogata dal consiglio comunale di Squinzano (Lecce) il 30 novembre 1991 prendendo il posto del consigliere comunale Candido Giangrande, rimosso dalla carica, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/1990, con decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 1991.

La predetta è risultata infatti prima dei non eletti nella consultazione amministrativa del 29 maggio 1988 nella lista civica capeggiata dal Giangrande.

Dalle indagini svolte è risultato che la sig.ra Rosalba Poci — convivente di Francesco Pellegrino detto «Lu Zippu» ed affiliato alla nota associazione criminosa «sacra corona unita» — è stata insieme a lui condannata dalla corte di appello di Lecce, con sentenza del 4 ottobre 1991 alla pena di tre anni di reclusione e L. 8.000.000 di multa per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti ed associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Infatti, nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria, mirate a stabilire le responsabilità di Francesco Pellegrino nel contesto delle attività illecite dello stesso controllate in Squinzano per conto della sacra corona unita, emergeva la figura di Rosalba Poci come colei che curava e gestiva i contatti con altri elementi dell'organizzazione mafiosa.

Seguendo la Poci si addiveniva ad un traffico di hashish proveniente dalla Spagna destinato al Pellegrino committente della droga. A conclusione di laboriose attività investigative, la sera del 5 agosto 1990 in Bari, Rosalba Poci con altri sei elementi (compreso il Pellegrino Francesco), veniva tratta in arresto in flagranza di reato (nell'occasione venivano sequestrati kg 10 di hashish, la somma contante di L. 10.000.000, costituente una rata del costo della droga, valente L. 40.000.000, automezzi di grossa cilindrata impiegati per il trasporto della droga).

A carico della Poci risultano, inoltre:

30 gennaio 1973 - segnalazione della questura di Pisa per divieto di ritorno nei comuni di Castelfranco, Santa Croce, Bientina, Calcinata e Pontedera;

7 aprile 1978 - segnalazione della questura di Pisa per rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel comune di residenza in Squinzano e divieto di ritorno nel comune di Pisa;

5 agosto 1978 - segnalazione della questura di Arezzo per rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel comune di residenza in Squinzano;

10 aprile 1979 - segnalazione della questura di Pisa per divieto di ritorno nel comune di Monticiano (Siena);

16 ottobre 1980 - segnalazione della questura di Siena per rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel comune di residenza in Firenze con divieto di ritorno nel comune di Murlo (Siena).

Sia le gravi violazioni di legge sia la elevata potenzialità di inquinamento dell'attività amministrativa discendente dai legami della sig.ra Rosalba Poci con esponenti di spicco della locale malavita, si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui la predetta è preposta e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale.

Il prefetto di Lecce, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 3609/13.1 Gab. del 16 dicembre 1991 ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione della sig.ra Rosalba Poci dalla carica di consigliere comunale e, nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica con decreto del 14 dicembre 1991.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Squinzano (Lecce) essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione della sig.ra Rosalba Poci dalla carica di consigliere comunale del predetto ente locale.

Roma, 15 gennaio 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A0427

DECRETO 18 gennaio 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Castel di Judica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonino La Porta, nato a Castel di Judica il 7 febbraio 1937, è stato eletto consigliere del comune di Castel di Judica (Catania) nelle consultazioni amministrative del 16 giugno 1991;

Visto che il medesimo è stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 20 giugno 1991 emessa dal giudice dell'istruttoria preliminare del tribunale di Catania in quanto imputato dei reati di cui agli articoli 319 e 319-*bis* e 81 c.p. e che, successivamente in data 5 dicembre 1991 è stato scarcerato per decorrenza dei termini;

Tenuto conto che lo stesso risulta intrattenere rapporti con noti esponenti della malativa locale;

Constatato inoltre che l'espletamento, da parte del predetto consigliere, della carica elettiva ricoperta, stante quanto in narrativa descritto, è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale e si pone in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio ad essa connesse;

Constatato che la riassunzione della carica di consigliere da parte del sig. Antonino La Porta, oltre a costituire nocumento per il prestigio delle istituzioni espone la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento e, pertanto, ingenera allarme nella popolazione determinando il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castel di Judica;

— 14 —

Visto il decreto del prefetto di Catania n. 1565 del 30 dicembre 1991 con il quale è stata disposta la sospensione del suddetto amministratore ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonino La Porta è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Castel di Judica (Catania).

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonino La Porta, nato a Castel di Judica il 7 febbraio 1937, è stato eletto consigliere del comune di Castel di Judica (Catania) nelle consultazioni amministrative del 16 giugno 1991; il medesimo è inoltre componente della commissione medica delle pensioni di guerra e di invalidità.

Il suddetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 20 giugno 1991 emessa dal giudice dell'istruttoria preliminare del tribunale di Catania, in quanto imputato del reato di corruzione aggravata e continuata di cui all'art. 319 e 319-*bis* e 81 c.p. per avèr, con più azioni esecutive ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso ricevuto, in abuso delle proprie funzioni, prestazioni di vario genere da personaggi legati ad esponenti della mafia locale.

Inoltre lo stesso amministratore risulta legato ad Angelo Pulvirenti e a Lidia Brundo, elementi di spicco di un gruppo mafioso facente capo a Pulvirenti Giuseppe, capo di una nota cosca locale.

I fatti suesposti non sono compatibili con l'esercizio di funzioni pubbliche cui il sig. Antonino La Porta è preposto nonché con il decoro e la dignità che tale carica richiedono.

Alla recente scarcerazione dello stesso, avvenuta in data 5 dicembre 1991 per decorrenza dei termini, consegue la possibilità della riassunzione della carica di consigliere. Ciò crea grave allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Inoltre i collegamenti del predetto consigliere con esponenti della mafia locale consentono di paventare possibili inquinamenti di tipo mafioso nell'attività dell'ente.

Il prefetto di Catania, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministrazione in parola, ha formulato, con rapporto n. 1565 del 9 dicembre 1991, proposta per l'adozione della suddetta misura di rigore e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ha disposto, con decreto pari numero del 30 dicembre 1991, la sospensione del sig. Antonino La Porta dalla carica di consigliere del comune di Castel di Judica.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del predetto ente locale, essendosi verificata una delle ipotesi previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Antonino La Porta dalla carica di consigliere comunale del predetto comune di Castel di Judica (Catania).

Roma, 17 gennaio 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A0428

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 gennaio 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di febbraio 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101:

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria:

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 13,50 per cento il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento

per il mese di febbraio 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,95 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,95 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di febbraio 1992 è pari al 13,95 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0394

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 gennaio 1992.

Revoca della decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti in data 27 maggio 1991, 2 agosto 1991 e 30 settembre 1991 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1991, n. 189 del 13 agosto 1991 e n. 267 del 14 novembre 1991) con i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono state dichiarate decadute le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali riportate negli allegati agli stessi provvedimenti;

Considerato che, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, sono nel frattempo pervenute documentazioni che dimostrano che, per tali prodotti, non sussistevano i presupposti per l'applicazione della richiamata disposizione di legge;

Decreta:

Art. 1.

È revocata la decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali riportate nell'elenco allegato al presente decreto, già incluse negli allegati ai decreti ministeriali 27 maggio 1991, 2 agosto 1991 e 30 settembre 1991 richiamati nelle premesse. Delle specialità medicinali predette resta, pertanto, consentita la vendita.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto immediato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 gennaio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

Specialità medicinali per le quali è revocata la decadenza prevista dai decreti ministeriali 27 maggio 1991, 2 agosto 1991 e 30 settembre 1991

Società interessate	Specialità medicinali	Numeri codice
I.S.F.	Antidrasi	015413014
	Antidrasi	015413026
	Zonulasi	015911011
Sigma Tau	Tiobione	026680013
	Tiobione	026680037
S.C.A.	Deseronil	014803011
	Fluitran	017425012
	Diprogenta	026256014
	Diprogenta	026256040

92A0429

DECRETO 29 gennaio 1992.

Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, che detta indirizzi per la disciplina delle strutture di alta specialità;

Visto in particolare il secondo comma del precitato art. 5 che demanda al Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, l'emanazione di un decreto concernente l'elenco delle alte specialità riconosciute ai fini dell'organizzazione e della fruizione dell'assistenza, da stabilirsi in rapporto a bacini d'utenza di larghe dimensioni, secondo i criteri del rapporto costi-benefici;

Visto, altresì, il terzo comma dello stesso articolo che del pari demanda al Ministro della sanità la fissazione dei requisiti minimi di personale, attrezzature, posti letto, che le singole strutture predisposte per l'esercizio delle attività di alta specialità debbono obbligatoriamente possedere, dei necessari collegamenti con le attività specialistiche affini o complementari che debbono esistere nel medesimo presidio ospedaliero nel quale si trova inserita l'alta specialità, delle caratteristiche di professionalità richieste per il personale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 21 dicembre 1987, 26 gennaio, 22 marzo, 26 luglio e 16 novembre 1988;

Visti i decreti del Ministro della sanità del 3 novembre 1989 e del 24 gennaio 1990, concernenti la disciplina di prestazioni fruibili presso centri di altissima specialità all'estero;

Considerato altresì, che per alcuni settori a carattere fortemente innovativo, il numero di strutture di alta specialità attivabili in base a requisiti già conseguiti è insufficiente rispetto alla domanda ed alla sua distribuzione sul territorio nazionale, onde si pone la esigenza di promuovere il conseguimento di detti requisiti da parte di altre strutture;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27 settembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione alte specialità

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, sono comprese nelle alte specialità le seguenti attività assistenziali:

1) le emergenze, ivi comprese quelle pediatriche;

2) le grandi ustioni, ivi comprese quelle pediatriche;

3) La cardiologia medico-chirurgica, ivi compresa quella pediatrica;

4) la neurologia a indirizzo chirurgico, ivi compresa quella pediatrica;

5) la nefro-urologia, ivi compresa quella pediatrica;

6) la neuro-riabilitazione;

7) i trapianti d'organo, ivi compresi il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fine di trapianto;

8) la oncoematologia, ivi compresa quella pediatrica;

9) la peneumologia oncologica;

10) la radioterapia oncologica;

11) le malattie vascolari;

12) la ginecologia oncologica.

Art. 2.

Strutture di alta specialità - Definizione

Il complesso dei mezzi, delle attrezzature del personale assegnato a ciascuna alta specialità costituisce una struttura di alta specialità. Il personale medico e non medico operante nella stessa struttura di alta specialità assicura in modo coordinato le prestazioni erogate da ciascuna struttura.

Le strutture di alta specialità e i loro bacini d'utenza vengono individuati nel successivo art. 5. Tali strutture costituiscono centri di riferimento per l'intero Servizio sanitario nazionale.

La dotazione obbligatoria di servizi costituenti una struttura di alta specialità in relazione alle funzioni e prestazioni da erogare compresi i collegamenti con le attività specialistiche affini e complementari, le dotazioni obbligatorie di tecnologie, apparecchi e posti letto, e gli standards minimi di attività, sono specificati rispettivamente negli allegati *A, B, C,* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Sede delle strutture di alta specialità

Salvo quanto disposto dalla legge in ordine alla dislocazione territoriale, costituiscono sede preferenziale di collocazione delle strutture finalizzate all'esercizio delle alte specialità di cui all'art. 1, i presidi ospedalieri multizonali, ivi compresi quelli a carattere pediatrico e i policlinici universitari, e per le alte specialità pediatriche, anche le istituzioni pediatriche a livello regionale o interregionale.

Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, alla costituzione e funzionamento di una struttura di alta specialità possono concorrere personale, servizi e attrezzature di organismi convenzionati con il Servizio sanitariò nazionale ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sempre che tale possibilità sia prevista dal piano sanitario della regione o della provincia autonoma.

La alte specialità pediatriche sono di regola collocate nelle istituzioni pediatriche di cui al presente articolo.

Art. 4.

Norme organizzative

Al fine di assicurare il corretto e coordinato espletamento dell'attività di alta specialità, l'organo deliberante dell'organismo da cui dipende la struttura, fissa, previo parere dei responsabili dei vari servizi, apposite norme per l'organizzazione funzionalmente accorpata e unitaria di tipo dipartimentale dei servizi che compongono la struttura stessa.

Ove alla costituzione della struttura di alta specialità concorra l'apporto di altri organismi, è necessaria la previa intesa con coloro che, in base alle norme di legge o statutarie, ne hanno la legale rappresentanza.

Talune prestazioni, espressamente individuate nell'allegato *A*, possono essere erogabili anche presso servizi ubicati in altri presidi nella stessa area metropolitana.

Qualora nella stessa istituzione coesistano più strutture di alta specialità aventi componenti primarie o attività specialistiche comuni, le norme di cui al primo comma del presente articolo possono prevedere che le relative prestazioni siano erogate da uno stesso servizio.

Art. 5.

Strutture di alta specialità e bacini d'utenza

Le strutture di alta specialità operano per aree coordinate interregionali tali da assicurare complessivamente, all'interno dell'area, bacini d'utenza effettivi compresi entro le fasce di standard sottoindicate per ciascuna alta specialità. La composizione delle aree è soggetta a periodica revisione.

Le strutture di alta specialità e le fasce strandard entro le quali devono collocarsi i loro bacini d'utenza sono le seguenti:

1) alta specialità per il trattamento dell'emergenza, ivi comprese quelle pediatriche, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 3 e 5 milioni d'abitanti, elevata a 8-10 milioni per quelle pediatriche;

2) alta specialità per il trattamento delle grandi ustioni, ivi comprese quelle pediatriche, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 3 e 5 milioni d'abitanti, elevata a 14-15 milioni per quelle pediatriche;

3) alta specialità del cuore, ivi compresa quella pediatrica, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 3 e 4 milioni d'abitanti, elevata a 6-7 milioni per quelle pediatriche;

4) alta specialità di neurochirurgia e neurologia intensiva, ivi compresa quella pediatrica, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 3 e 4 milioni d'abitanti, elevata a 14-15 milioni per quelle pediatriche;

5) alta specialità di nefrourologia, ivi compresa quella pediatrica, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 8 e 10 milioni d'abitanti, elevata a 17-21 milioni per quelle pediatriche;

6) alta specialità di neuroriabilitativa, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 6 e 9 milioni d'abitanti per i cerebrovascolari, elevata a 14-17 milioni per le paratetraplegie acute e i coma apallici;

7) alta specialità trapianti d'organo con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 3 e 4 milioni d'abitanti;

8) alta specialità coordinamento interregionale trapianti, con bacino d'utenza da determinare con successivo decreto attuativo della legge n. 198 del 13 luglio 1990;

9) alta specialità di oncoematologia, ivi compresa quella pediatrica, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 5 e 6 milioni d'abitanti, elevata a 8-9 milioni per quelle pediatriche;

10) alta specialità di pneumologia oncologica, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 6 e 7 milioni d'abitanti;

11) alta specialità di radioterapia oncologica, con un bacino d'utenza di 6 milioni d'abitanti;

12) alta specialità malattie vascolari, con bacino d'utenza effettivo tra 7 e 9 milioni d'abitanti;

13) alta specialità di oncologia ginecologica, con bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 6 e 8 milioni d'abitanti.

Art. 6.

Certificazione e accertamento dei requisiti
Individuazione strutture di alta specialità

La certificazione della sussistenza di tutti i requisiti, elementi costitutivi e standard, compete al legale rappresentante dell'organismo da cui dipende la struttura o con cui la struttura è convenzionata, in caso di appartenenza ad altre istituzioni, previa verifica e relazione scritta del direttore sanitario, o, nel caso di inesistenza, di figura equivalente.

Il Ministro della sanità, nell'ambito della funzione generale di accreditamento delle strutture sanitarie di livello interregionale, ha facoltà di disporre, direttamente o tramite le regioni o province autonome interessate, accertamenti e verifiche sui dati certificati.

Art. 7.

Attivazione strutture di alta specialità
Norme transitorie

L'attivazione delle strutture di alta specialità di malattie vascolari e di oncologia ginecologica è subordinata, per motivi di ordine tecnico e finanziario, alla emanazione di successivo decreto. Per l'alta specialità trapianti d'organo il presente decreto si limita ai trapianti renali.

Il possesso di tutti i requisiti di cui agli allegati *A*, *B*, e *C*, deve essere comunque acquisito dalla struttura di alta specialità entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel primo anno di operatività del decreto, la struttura può essere attivata qualora disponga dei prescritti elementi costitutivi di carattere obbligatorio, e abbia raggiunto nel triennio precedente livelli di attività pari almeno ai due terzi di quelli previsti come parametri standard a regime.

Qualora il numero delle strutture di alta specialità attivabili in base al comma precedente del presente articolo fosse insufficiente rispetto alla domanda risultante dai bacini d'utenza effettivi previsti dall'art. 5 del presente decreto, può essere disposta, entro i limiti imposti dai bacini d'utenza ed in relazione al grado di completezza delle componenti, ai livelli di attività già conseguiti, ed alla loro dislocazione territoriale, l'attivazione provvisoria di strutture di alta specialità in istituzioni che pur svolgendo attività significativa nel settore, manchino di parte delle componenti primarie o dei collegamenti richiesti, o non abbiano ancora raggiunto gli standard di attività nella misura prevista dal presente articolo. Il provvedimento cesserà di avere effetto qualora entro un anno non siano state completate le prescritte componenti ed i collegamenti necessari, e entro due anni non siano stati conseguiti i livelli di attività previsti.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 gennaio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO A Dotazione obbligatoria di servizi e funzioni erogabili dalle Strutture di Alta Specialità, e attività affini e complementari ad esse obbligatoriamente collegate:

I servizi e le attività che concorrono alla costituzione di una Struttura di Alta Specialità sono delle seguenti tipologie:

- Componenti primarie, obbligatoriamente operanti nel presidio ospedaliero sede della Struttura di Alta Specialità (A1);
- Componenti primarie, di norma operanti nel presidio ospedaliero sede della Struttura di Alta Specialità, o, eccezionalmente, in altro presidio ospedaliero della stessa area metropolitana (A2);
- Attività collegate, di norma operanti nello stesso presidio ospedaliero sede della Struttura di Alta Specialità (B1);
- Attività collegate, anche presso altri presidi ospedalieri della stessa area metropolitana (B2);
- Attività collegate, presso i presidi ospedalieri di altre aree territoriali (si applica esclusivamente ai trapianti d'organo) (B3).

Le funzioni erogabili dalle componenti primarie possono corrispondere all'attività di un servizio appositamente strutturato, a quella di sezioni specializzate aggregate ad altri servizi con più ampie finalità, o costituire prestazioni specifiche di alta specializzazione di servizi diversi, anche se non specificamente strutturati a tal fine. In ogni caso le norme organizzative e di accorpamento di tipo dipartimentale di cui all'art. 3 del Decreto devono disciplinare tutte le componenti obbligatorie e le prestazioni previste, qualunque sia il servizio, la sezione o le singole competenze che vengono così impegnate ad erogarle in modo coordinato. Le norme organizzative devono anche definire i protocolli di accesso alle prestazioni delle attività collegate.

1 A. ALTA SPECIALITA' DELL'EMERGENZA

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***

- Pronto soccorso pediatrico, compreso soccorso di emergenza e trasporto, e chirurgia d'urgenza.
- Rianimazione pediatrica, comprensivo di terapia intensiva e sub-intensiva.
- Laboratorio biochimico e tossicologico d'urgenza.
- Radiodiagnostica d'urgenza.
- Servizio antiveleni.
- Gestione donatore cadavere.

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***

- Terapia iperbarica.

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***

- Neurochirurgia,
- oculistica,
- otorinolaringoiatria,
- chirurgia plastica,
- ortopedia e traumatologia,
- cardiologia con unità coronarica,
- neurologia,
- nefrologia,
- pneumologia,
- malattie infettive,
- analisi-chimico cliniche,
- radiologia,
- medicina nucleare,
- assistenza sociale.

B2. ***Attività collegate, anche presso altri presidi ospedalieri della stessa area metropolitana.***

- Centro Ustioni.
- Recùpero e rieducazione funzionale.
- Immunoematologia.
- Microbiologia e virologia.
- Medicina Legale.
- Ingegneria Clinica, Informatica medica.

1 B. ALTA SPECIALITA' DELL'EMERGENZA PEDIATRICA

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Pronto soccorso, compreso soccorso di emergenza e trasporto, e chirurgia d'urgenza,
- chirurgia pediatrica e neonatale,
- terapia intensiva e sub-intensiva neonatale,
- rianimazione, comprensivo di terapia intensiva e sub-intensiva,
- laboratorio biochimico e tossicologico d'urgenza,
- radiodiagnostica d'urgenza,
- servizio antiveleni,
- gestione donatore cadavere.
- pediatria.

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Terapia iperbarica,
- nefrologia con servizio dialisi.

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica,
- ortopedia e traumatologia,
- chirurgia plastica,
- nefrologia con servizio dialisi,
- gastroenterologia,
- otorinolaringoiatria con unità di endoscopia pediatrica,
- recupero e rieducazione funzionale,
- terapia iperbarica,
- centro ustioni,
- immunoematologia,
- malattie infettive,

B2. ***Attività collegate, anche presso altri presidi ospedalieri della stessa area metropolitana.***
- Radiologia, con TAC,
- analisi chimico-cliniche,

- immunotrasfusionale,
- radioimmunologia,
- urologia pediatrica,
- pneumologia,
- fisiopatologia e riabilitazione neuro-motoria,
- anatomia e istologia patologica,
- medicina legale,
- assistenza sociale,
- informatica medica e ingegneria clinica.

2 A. ALTA SPECIALITA' GRANDI USTIONI.

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Pronto soccorso ustionati,
- degenza grandi ustionati,
- chirurgia plastica,
- laboratorio d'analisi specializzato,
- radiodiagnostica e endoscopia,
- banca della cute,
- assistenza metabolico nutrizionale,
- assistenza infettivo-immunologica,
- psicologia medica.

B1. Attività collegate, di norma nello stesso presidio.
- Nefrologia con servizio dialisi,
- pneumologia,
- cardiologia,
- neurologia,
- immunoematologia,
- malattie infettive,
- chirurgia generale,
- ortopedia e traumatologia,
- otorinolaringoiatria,
- oculistica,
- analisi chimico cliniche,
- radiologia,
- immunotrasfusionale,
- anatomia e istologia patologica,

- dietologia,
- riabilitazione e recupero funzionale.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area metropolitana.***
- Medicina legale,
- assistenza sociale,
- chirurgia sperimentale,
- epidemiologia,
- informatica medica e ingegneria clinica.

2 B. ALTA SPECIALITA' GRANDI USTIONI PEDIATRICHE.

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Pronto soccorso ustionati,
- degenza grandi ustionati,
- chirurgia plastica,
- laboratorio d'analisi specializzato,
- radiodiagnostica e endoscopia,
- banca della cute,
- assistenza metabolico-nutrizionale pediatrica,
- assistenza infettivo-immunologica pediatrica,
- pediatria,- chirurgia pediatrice.

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Nefrologia con dialisi,

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- Nefrologia con servizio dialisi,
- pneumologia,
- cardiologia,
- neurologia,
- immunoematologia,
- malattie infettive,
- ortopedia e traumatologia,
- otorinolaringoiatria,
- oculistica,
- analisi chimico cliniche,

- radiologia,
- immunotrasfusionale,
- anatomia e istologia patologica,
- riabilitazione e recupero funzionale.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area metropolitana.***
- Medicina legale,
- chirurgia sperimentale,
- epidemiologia,
- informatica medica e ingegneria clinica.

3A. ALTA SPECIALITA' DEL CUORE

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Cardiochirurgia,
- terapia intensiva post-operatoria,
- anestesia e rianimazione cardiochirurgica,
- circolazione extracorporea e assistenza cardiocircolatoria,
- degenza subintensiva pre- e postoperatoria,
- Cardioangiologia invasiva diagnostica e terapeutica,
- terapia intensiva cardiologica,
- terapia post-intensiva cardiologica,
- degenza cardiologia medica,
- cardiostimolazione e aritmologia,
- elettrofisiologia diagnostica e terapeutica,
- elettrocardiografia dinamica ed ergometria,
- ecocardiografia,
- cardiologia nucleare,
- servizio di cardiologia ambulatoriale e ospedale diurno cardiologico,
- emogasanalisi e biochimica cardiovascolare,
- centro ipertensione arteriosa.

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Riabilitazione e recupero funzionale cardiorespiratorio,
- anatomia e istologia patologica cardiovascolare,
- metabolismo e nutrizione,

- emoreologia e fisiopatologia della trombosi,
- immunologia cardiovascolare,
- ingegneria clinica e informatica medica.

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- Nefrologia con servizio dialisi,
- pneumologia,
- neurologia,
- immunoematologia,
- malattie infettive,
- chirurgia generale,
- ortopedia e traumatologia,
- otorinolaringoiatria,
- oculistica,
- ostetricia e ginecologia,
- analisi chimico cliniche,
- radiologia,
- medicina nucleare,
- immunotrasfusionale,
- anatomia e istologia patologica,
- medicina legale.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area metropolitana.***
- Farmacologia clinica cardiovascolare,
- epidemiologia,
- cardiologia e cardiochirurgia sperimentale.

3B. ALTA SPECIALITA' DEL CUORE INFANTILE.

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Cardiochirurgia pediatrica,
- terapia intensiva postoperatoria,
- anestesia e rianimazione cardiochirurgica,
- circolazione extracorporea e assistenza cardiocircoatoria,
- cardioangioradiologia diagnostica e terapeutica,
- degenza cardiologica medica pre- e postoperatoria,
- degenza subintensiva pre- e post-operatoria,

- aritmologia,
- ecocardiografia e poligrafia infantile,
- ecocardiografia fetale,
- ergometria, valutazione funzionale e riabilitazione,
- fisioterapia motoria e respiratoria,
- ambulatorio e ospedale diurno,
- centro ipertensione arteriosa,
- patologia cardiovascoiare,
- cardiologia pediatrica
- informatica cardiologica.

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Terapia intensiva e subintensiva neonatale,
- radiologia con TAC, RMN e radiologia digitale,
- cardiologia nucleare,
- nefrologia e dialisi,
- neurologia,
- immunologia clinica,
- genetica,
- assistenza sociale,
- psicologia,
- pediatria.

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- Nefrologia con servizio dialisi,
- pneumologia,
- neurologia,
- immunoematologia,
- malattie infettive,
- chirurgia generale,
- ortopedia e traumatologia,
- otorinolaringoiatria,
- oculistica,
- ostetricia e ginecologia,
- analisi chimico cliniche,
- radiologia,
- medicina nucleare,
- immunotrasfusionale,

- anatomia e istologia patologica,
- medicina legale.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area metropolitana.***
- Farmacologia clinica cardiovascolare,
- endocrinologia,
- ingegneria clinica e informatica medica,
- epidemiologia,
- cardiologia e cardiochirurgia sperimentale.

4A. ALTA SPECIALITA' DI NEUROCHIRURGIA E NEUROLOGIA INTENSIVA

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Neurochirurgia,
- neurochirurgia funzionale,
- neurotraumatologia,
- terapia intensiva postoperatoria,
- neuroradiologia diagnostica e terapeutica,
- neurofisiopatologia,
- neuropatologia e neurobiologia,
- unità spinale integrata con centro paraplegici,
- unità cerebrovascolare integrata con neurologia,
- riabilitazione neuromotoria e del linguaggio.

A2. Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.
- Rianimazione,
- terapia del dolore,
- urodinamica,
- neurodiagnostica nucleare,
- neuroecografia,
- neurofisiologia audio-vestibolare,
- ottica neuro-fisiologica.

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- Neurologia,
- ortopedia e traumatologia,

- chirurgia maxillo-facciale,
- chirurgia plastica,
- analisi chimico cliniche.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area metropolitana.***
- Radiochirurgia stereotassica e radioterapia,
- riabilitazione neurolesi vascolari e traumatici,
- cardiologia,
- pneumologia,
- anatomia e istologia patologica,
- medicina legale,
- epidemiologia.

4B. ALTA SPECIALITA' NEUROCHIRURGIA E NEUROLOGIA INTESIVA PEDIATRICA E NEONATALE

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Neurochirurgia pediatrica,
- neurofisiologia,
- anestesia e rianimazione,
- neuroradiologia,
- riabilitazione neuromotoria e del linguaggio,
- neuropsichiatria infantile,
- istopatologia,
- terapia intensiva e subintensiva neonatale,
- pediatrica<;

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***

- Radiologia con TAC, RMN e radiologia digitale,
- neurodiagnostica nucleare,
- neurologia,
- psicologia,

- assistenza sociale.

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- Ortopedia e traumatologia,
- analisi chimico cliniche,
- immunotrasfusionale.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area metropolitana.***
- Farmacologia clinica cardiovascolare,
- endocrinologia,
- anatomia e istologia patologica,
- medicina legale,
- ingegneria clinica e informatica medica,
- epidemiologia.

5A. ALTA SPECIALITA' DI NEFROUROLOGIA.

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Chirurgia urologica a cielo aperto,
- chirurgia endoscopica ed endourologica,
- litotrissia extracorporea,
- microchirurgia urologica,
- laserterapia urologica,
- urodinamica e nefrourologia,
- radiologia interventistica endourologica e nefrovascolare,
- ecografia delle nefrouropatie,
- diagnostica e terapia dei disturbi idroelettrolitici e minerali,
- trattamento delle uropatie congenite e acquisite,
- trattamento della urolitiasi,
- oncologia urologica,
- andrologia,
- terapia intensiva postoperatoria,
- terapia dialitica articolata,
- dialisi peritoneale articolata,
- dietologia nefrourologica,
- servizio ambulatoriale e ospedale diurno nefrourologico,
- riabilitazioene fisica nefrourologica,
- riabilitazione psicologica nefrourologica e andrologica,

- diagnostica e terapia delle nefropatie croniche,
- prevenzione dell'insufficienza renale cronica.

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Anestesia e rianimazione,
- immunologia clinica,
- immunopatologia generale, renale, e immunogenetica,
- medicina nucleare,
- centro ipertensione arteriosa,
- endocrinologia e metabolismo,
- citologia e anatomia patologica.

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- Radiologia e radioterapia con TAC e RMN,
- cardiologia,
- pneumologia,
- neurologia,
- malattie infettive,
- chirurgia generale,
- ortopedia e traumatologia,
- oculistica,
- ostetricia e ginecologia,
- analisi chimico cliniche,
- medicina nucleare,
- immunotrasfusionale,
- anatomia e istologia patologica,
- medicina legale.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area metropolitana.***
- Unità spinale integrata con emergenza e centro paraplegici,
- trapianto renale,
- endocrinologia,
- farmacologia clinica,
- epidemiologia,
- ingegneria clinica,
- informatica medica.

5B. ALTA SPECIALITA' DI NEFROUROLOGIA PEDIATRICA.

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Chirurgia urologica a cielo aperto,
- chirurgia endoscopica ed endourologica,
- radiologia nefrourologica diagnostica e terapeutica,
- trattamenti in utero,
- studio e trattamento ambiguità genitali,
- diagnostica ecografica,
- oncologia urologica,
- nefrologia pediatrica,
- terapia dialitica articolata,
- dialisi peritoneale articolata,
- terapia dialitica articolata,
- dialisi peritoneale articolata,
- immunoistopatologia renale,
- riabilitazione fisica,
- psicologia,
- assistenza sociale.
- terapia intensiva e subintensiva neonatale,
pediatrica.

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Anestesia e rianimazione,
- ostetricia e ginecologia,
- medicina nucleare,
- genetica pediatrica,
- trattamento lesioni midollari congenite e acquisite,
- centro ipertensione arteriosa,
- endocrinologia e metabolismo,
- citologia e anatomia patologica,
- assistenza sociale.

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- Genetica medica,
- chirurgia plastica,
- immunologia clinica e immunopatologia,
- analisi chimico cliniche,
- immunotrasfusionale.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area metropolitana.***
- Trapianto renale pediatrico,
- litotrissia extracorporea,
- anatomia e istologia patologica,
- medicina legale,
- ingegneria clinica e informatica medica,
- epidemiologia.

6. ALTA SPECIALITA' NEURORIABILITATIVA.

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***

Riabilitazione delle paratetraplegie acute e del coma apallico
- Trattamento delle paratetraplegie acute, inclusa la spina bifida,
- trattamento del coma apallico,
- terapia intensiva post-operatoria,
- rieducazione intensiva neuromotoria, viscerale e verbale, elettroterapia funzionale,
- urodinamica,
- protesica,
- elettromiografia, elettroencefalografia, potenziali evocati,
- diagnostica radiologica e neuroradiologica.

Riabilitazione dei cerebrolesi
- Trattamento delle cerebrolesioeni vascolari e traumatiche,
- terapia intensiva post-operatoria,
- rieducazione intensiva neuromotoria, viscerale e verbale,
- elettroterapia funzionale,
- urodinamica,
- protesica,
- elettromiografia, elettroencefalografia, potenziali evocati,
- diagnostica radiologica e neuroradiologica.

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Rianimazione,

- neurochirurgia,
- ortopedia,
- urologia,
- chirurgia plastica,
- grande diagnostica radiologica (TAC, RMN).

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- Laboratorio di ricerca protesica e biomeccanica,
- chirurgia sperimentale neurortopedica,
- psicologia,
- assistenza sociale.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area metropolitana.***
- Epidemiologia,
- informatica medica.

7. ALTA SPECIALITA' DEI TRAPIANTI D'ORGANO -
- TRAPIANTI RENALI

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Chirurgia dei trapianti renali,
- unità intensiva sterile,
- degenza pre- e post-trapianto,
- dialisi,
- immunologia clinica e tipizzazione tissutale,
- servizio ambulatoriale e di ospedale diurno.

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Microbiologia e virologia,
- servizio trasfusionale e immunologico,
- anatomia patologica,
- nefrologia,
- radiologia medica,
- medicina nucleare,
- anestesia e rianimazione,
- analisi chimico cliniche con immunochimica.

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***

- Malattie infettive,
- radioterapia,
- cardiologia,
- psicologia,
- assistenza sociale.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area***

- Chirurgia sperimentale,
- ingegneria clinica e informatica medica,
- medicina legale.

8. ALTA SPECIALITA' COORDINAMENTO INTERREGIONALE TRAPIANTI D'ORGANO

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***

- Tipizzazione HLA, ABC, DR,
- ricerca anticorpi antilinfocitotossici,
- prove crociate di compatibilità,
- colture cellulari,
- immunochimica del trapianto,
- conservazione campioni siero e reagenti tipizzazione,
- gestione computerizzata candidati e riceventi,
- archivio donatori e trapiantati.

B3. ***Attività collegate, presso altre istituzioni del bacino d'utenza***

- Servizi di Rianimazione appartenenti al bacino d'utenza,
- coordinatori locali dei prelievi multiorgano.

8A. ALTA SPECIALITA' DI ONCOEMATOLOGIA

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***

- Ematooncologia clinica,
- trapianti di midollo allogenico,
- trapianti di midollo autologo,

- citobiologia ematologica,
- emopoiesi e trapianto.

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Servizio ambulatoriale e ospedale diurno,
- servizio immunotrasfusionale,
- radiologia e radioterapia di grande livello,
- batteriologia e virologia,
- anestesia e rianimazione,
- dietetica parenterale.

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- Pediatria e neonatologia,
- analisi chimico cliniche, compresa immunochimica,
- chirurgia generale,
- anatomia e istologia patologica,
- fisioterapia.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area***
- Tipizzazione immunologica,
- citogenetica e biologia molecolare,
- endocrinologia,
- psicologia,
- assistenza sociale.

8B. ALTA SPECIALITA' DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Ematooncologia clinica,
- trapianti di midollo allogenico,
- trapianti di midollo autologo,
- citobiologia ematologica,
- emopoiesi e trapianto.
- rerapia intensiva e subintensiva neonatale,
- pediatria.

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Servizio ambulatoriale e ospedale diurno,
- servizio immunotrasfusionale,
- radiologia e radioterapia di grande livello,
- batteriologia e virologia,
- anestesia e rianimazione,
- dietetica parenterale,
- assistenza sociale.

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- Analisi chimico cliniche, compresa immunochimica,
- chirurgia pediatrica,
- anatomia e istologia patologica,
- fisioterapia

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area***
- Tipizzazione immunologica,
- citogenetica e biologia molecolare,
- endocrinologia,
- psicologia.

9. ALTA SPECIALITA' DI PNEUMO-ONCOLOGIA.

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Chirurgia toracica,
- terapia intensiva respiratoria,
- pneumologia,
- fisiopatologia respiratoria,
- radiodiagnostica pneumologica,
- endoscopia diagnostica e terapeutica bronchiale, pleurica e mediastinica,
- servizio ambulatoriale e ospedale diurno,

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***
- Anestesia e rianimazione,
- cito-istopatologia clinica,
- recupero e rieducazione funzionale respiratoria,

- radiologia e radioterapia,
- cardiologia,
- medicina nucleare,
- sorveglianza metabolica e nutrizionale,
- oncologia medica.

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- Analisi chimico cliniche,
- microbiologia e virologia,
- otorinolaringoiatria,
- neurochirurgia,
- anatomia e istologia patologica,
- fisioterapia.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area***
- Farmacologia clinica e sperimentale,
- risonanza magnetica nucleare,
- immunologia clinica,
- cancerogenesi sperimentale,
- psicologia,
- epidemiologia,
- informatica medica.

10. ALTA SPECIALITA' DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

A1. ***Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero.***
- irradiazione transcutanea con acceleratori di elettroni,
- irradiazione transcutanea per telecobaltoterapia,
- curieterapia interstiziale e endocavitaria,
- terapia metabolica,
- ipertermia elettromagnetica,
- degenza pre- durante e post-trattamento,
- servizio ambulatoriale e di ospedale diurno.

A2. ***Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero.***
- degenza sterile,
- fisica sanitaria,

- radiodiagnostica,
- medicina nucleare,
- anatomia e citologia patologica,
- immunologia clinica,
- analisi chimico-cliniche,
- psicoterapia,

B1. ***Attività collegate, di norma nello stesso presidio.***
- chirurgia generale,
- ortopedia e traumatologia,
- oculistica,
- ostetricia e ginecologia,
- medicina generale,
- ematologia,
- pediatria,
- cardiologia,
- pneumologia,
- neurologia,
- malattie infettive,

anestesia e rianimazione con terapia del dolore.

B2. ***Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area***
- recupero e riabilitazione funzionale,
- epidemiologia,
- citobiologia,
- ingegneria clinica.

ALLEGATO B. Dotazione e specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle Strutture di Alta Specialità.

1A. ALTA SPECIALITA' DELL'EMERGENZA.

Modulo ottimale

- posti letto n.12
- servizio mobile di soccorso e trasporto di emergenza
- centrale operativa telefonica (o suo terminale)
- banca dati computerizzata (disponibilità o accesso)

- attrezzature e specifiche pronto soccorso

letti articolati con spalliera rigida:	almeno n. 2
ventilatori automatici	almeno n. 2
. aspiratori "	almeno n. 2
. carrello rianimazione cardiorespiratoria	n. 2

- attrezzature e specifiche per servizio mobile

almeno 1 Unità Mobile, in relazione a caratteristiche stradali, urbanistiche ed orografiche provvista di:

. monitor ECG	n. 1
defibrillatore	n. 1
pacemaker esterno	n. 1
. ventilatore automatico	n. 1
. strum. intubazione endotracheale	n. 1
. strum. assistenza respiratoria	n. 1
aspiratore	n. 1

- attrezzature e specifiche per sala operatoria e prelievi d'organo

almeno 1 sala provvista di:

. ventilatore meccanico automatico	n. 1
. capnometro	n. 1
. monitor completo SO2, ecg, P, T, portata	n. 1
defibrillatore e pacemaker esterno	n. 1

termocoperte n. 3
pompe volumetriche infusione farmaci n. 3
scalda sangue n. 2

- specifiche camera iperbarica:
  dimensioni sufficienti alla presenza continua del medico all'interno accanto al paziente;
  pressioni d'esercizio idonee a garantire trattamenti ricompressivi fino a 6 ATA (50 m H_2O)

- attrezzature e specifiche per modulo da 12 p.l.:
  . ventilatori automatici n. 12
  . jet ventilators n. 1
  . apparecchi per CPAP n. 2
  . monitor ECG, pressione e temperatura n. 12
  . centrale di monitoraggio n. 1
  . carrello rianimazione cardiorespiratoria n. 2
  . pompe volumetriche n. 12
  . aspiratori n. 12
  . elettroencefalografo n. 1
  . apparecchio radiologico n. 1
  . apparecchio per emodialisi n. 1
  . letti articolati n. 12
  . monitors metabolici (VO_2, VCO_2, RQ) n. 1
  . broncoscopio a fibre ottiche n. 1
  broncoscopio rigido n. 1
  . monitors gettata cardiaca n. 2
  . monitor sVO_2 catetere fibre ottiche n. 2

- attrezzature per laboratorio:
  . apparecchio emogasanalisi n. 1
  . osmometro n. 1
  . oncometro n. 1
  . app. dosaggio elettroliti n. 1
  . app. dosaggio ematocrito n. 1
  . spettrofotometro n. 1
  . app. tempo di coagulazione attivato n. 1
  . HPLC n. 1

1B. ALTA SPECIALITA' DELL'EMERGENZA PEDIATRICA.

- posti letto n. 8
- servizio mobile di soccorso e trasporto di emergenza
- centrale operativa telefonica (o suo terminale)
- banca dati computerizzata (disponibilità o accesso)

per modulo da 8 p.l.

- attrezzature per rianimazione e pronto soccorso:

. Ventilatori meccanici	n. 9
. pompe peristaltiche per infusione	n. 9
. pompe "a siringa" per infusione	n. 9
aspiratori	n. 9
. centrale di monitoraggio	n. 1
. monitors poligrafici	n. 9
. culle termostatiche aperte	n. 4
. defibrillatore	n. 1
. stimolatore cardiaco esterno	n. 1
. ECG portatile	n. 1
. monitors pO2 e pCO2 transcutanea	n. 1
. monitor incruento press. arteriosa	n. 1
. ecografo con doppler pulsato	n. 1
. apparecchiatura per iper- e ipotermia	n. 1
. LED pressione intracranica	n. 2
. apparecchio radiologico portatile	n. 1

- attrezzature per laboratorio:

. analizzatore emogasanalitico	n. 1
. analizzatore Na e K	n. 1
. analizzatore Ca	n. 1
. centrifuga per Ht	n. 1
. personal computer	n. 2

2A. ALTA SPECIALITA' GRANDI USTIONI.

- modulo ottimale
  posti letto n. 12 (acuti 4, subacuti 8)

- attrezzature e specifiche particolari per pronto soccorso:
  sala balneazione

- degenza:
  . camere per acuti: singole, sterili, isolate condizionate;
  . camere per subacuti due letti, sterili isolate condizionate;
  . servizi autonomi in ogni camera;
  . respiratori pressione positiva continua: 1 ogni due letti per acuti;
  . respiratori automatici: 1 ogni due letti per acuti;
  . pompe nutrizionali e infusive: 1 ogni due letti;
  . bilance elettroniche: 1 ogni 4 letti;
  . monitor incruento: 1 ogni 2 letti;
  . unità condizionamento individuale: almeno 1 ogni 6 letti;
  . letti da rianimazione per acuti;
  . letti clinici snodati per subacuti.

- sale balneazione:
  . 1 per il pronto soccorso,
  . 1 ogni 2 letti per acuti,
  . 1 ogni 4 letti per subacuti,

- banca della cute:
  . congelatore a - 80°C

- unità di riabilitazione:
  . letto ortostatico girevole
  . corredo completo riabilitazione e terapia occupazionale.

2B. ALTA SPECIALITA' GRANDI USTIONI PEDIATRICHE.

- modulo ottimale
  . posti letto n. 8 (acuti 3, subacuti 5)

attrezzature e specifiche particolari per
- pronto soccorso,
- degenza,
- sale balneazione,
- banca della cute,
- unità di riabilitazione,

come per 1.A .

1A. ALTA SPECIALITA' DEL CUORE.

Cardiologia:

- Modulo ottimale: 50 posti letto, di cui:
  . almeno 30 p.l. degenza cardiologica
  . almeno 8 p.l. terapia intensiva cardiologica
  . almeno 12 p.l. terapia sub-intensiva cardiologica
  . tre sale per cardioangioradiologia invasiva
  . una sala per impianto pacemakers
  . una sala per elettrofisiologia invasiva

- Attrezzature e specifiche particolari per:
  degenza cardiologica:
    . letti clinici articolati,
    . elettrocardiografi 3 canali: 1 ogni 10 letti,
    . carrelli rianimazione cardiorespiratoria: 1 ogni 10 letti,
    . radiologia toracica,
    . camera oscura e sviluppatrici,
    . ecocardiografo color-doppler: 1 ogni 30 letti
  terapia intensiva e sub-intensiva cardiologica:
    . letti clinici articolati,
    . elettrocardiografi 3 canali: 1 ogni 5 letti,

. carrelli rianimazione cardiorespiratoria: 1 ogni 5 letti,
. ecocardiografo con color doppler: 1 ogni 12 letti
. monitoraggio individuale:
  - non più di 8 letti intensivi per centralina,
  - non più di 12 letti subintensivi per centralina,
  - ecg, 1 ogni posto letto,
  - pressioni, 4 canali, 1 ogni 3 letti,
  - gettata cardiaca e SaVO2, 1 ogni 8 letti,
. apparecchio per tempo coagulazione attivato: 1 ogni 8 letti,
. elettrostimolatore esterno: 1 ogni 4 posti letto,
. cronoinfusori: 2 per letto intensivo,
  1 per letto subintensivo,

cardioangioradiologia invasiva:

. lampade operatorie: 1 per sala
. attrezzature radiologiche:
  - preferibilmente letti convertibili operatori
  - almeno una biplana
  - almeno una con elaborazione digitale
  - intensificatori brillanza 6"-9"
  - catena televisiva alta risoluzione
  - tubi radiogeni raffreddati ad acqua
  - videoregistratore a nastro o disco
  - iniettore automatico programmabile sincronizzabile
  - sviluppatrici automatiche 35 mm
  - moviole 35 mm con videoriproduzione in cassetta
  - attrezzature complete protezione personale operatori
  - attrezzature protezione ambientale schermi mobili
  - orologi contaminuti di scopia
. attrezzature emodinamiche:
  - poligrafo 8 canali: 1 per sala
  - elettrocardiografi 3 canali: 1 per sala
  - flussimetri: 2 per sala

- termodiluizione automatico: 1 per sala
- cicloergometro per tavolo cateterismo
- monitoraggio temperatura corporea: 1 per sala
- monitoraggio frequenza respiratoria: 1 per sala
- ecocardiografo bidimensionale: 1 per 2 sale

. pronto soccorso:
- carrello rianimazione (1 per sala)
- assistenza circolatoria e respiratoria (1 per 3 sale)

sala impianto pacemakers

. lampada operatoria
. preferibilmente letto convertibile operatorio
. apparecchio radiologico a grande amplificatore di brillanza
. strumentazione chirurgica
. elettrobisturi,
. monitor ecg con memorizzazione a cascata,
. strumento per misure elettriche su elettrocatetere e pacemaker,
. carrello rianimazione cardiorespiratoria completa.

sala elettrofisiologia invasiva

. intracavitaria
- preferibilmente letto convertibile operatorio
- apparecchio radiologico con amplificatore di brillanza
- poligrafo per elettrofisiologia intracavitaria
- stimolatore programmabile per elettrofisiologia
- monitor ripetitore dei segnali poligrafici
- carrello completo rianimazione cardiorespiratoria

transesofagea
- letto con cicloergometro
- poligrafo
- stimolatore programmabile e trasformatore per elettrofisiologia transesofagea
- carrello completo rianimazione cardiorespiratoria

per ablazione aritmie

- fluoroscopia ad arco con congelamento immagine
- folgoratore (shock elettrico)
- radiofrequenza
- elaboratore real-time potenza erogata
- poligrafo registratore

ambulatori e ospedale diurno

modulo ottimale:

- ergometria e stress tests: 6 locali
- elettrocardiografia dinamica: 6 locali
- ecocardiografia: 6 locali
- elettrofisiologia (controllo pm ed elettrofisiologia): 4 locali
- ambulatori cardiologici: 4 locali

Cardiochirurgia:

- Modulo ottimale:
  . almeno due sale operatorie
  . 30 posti letto, di cui:
    . almeno 10 p.l. degenza pre- e post-operatoria
    . almeno 8 p.l. terapia intensiva postoperatoria (2 sterili)
    . almeno 12 p.l. sub-intensivi pre e post-operatorii

- Attrezzature e specifiche particolari per:

sale operatorie:

. macchine cuore polmoni con
  - moduli di riserva
  - ventilatori meccanici automatici completi di monitoraggio O2 inspirato,
  - spirometria
  - allarme di deconnessione e pressione vie aeree
  - parametri di meccanica polmonare

. capnometro
. saturimetro per monitoraggio continuo
. monitoraggio ECG, due pressioni, frequenza
. pacemaker per stimolazione esterna

termocoperte e sistemi di riscaldamento e raffreddamento
. contropulsatore aortico (in comune con terapia intensiva)
emogasanalizzatore
. teletermometri
. flussimetri
. cronoinfusori
. scalda sangue
apparecchi per tempo di coagulazione attivato
. ecocardiografo con sonda transesofagea
. sistemi assistenza ventricolare (in comune con ter.intensiva)
. monitoraggio EEG
. fonti di luce fredda
. occhiali per ingrandimento
sistemi di registrazione audiovisiva
. mappaggio elettrico endo-epicardico (opzionale)
. criosonde (opzionale)
. defibrillatori

degenza pre- e post-operatoria:
. uguali a degenza cardiologica

terapia intensiva post-operatoria
. attrezzature comuni di reparto
. centralina di monitoraggio
. elettrocardiografo a tre canali
monitoraggio EEG
ecocolordoppler con transesofageo
. monitors metabolici (VO2, VCO2, RQ)
. Rx portatile (in comune per l'intera struttura)
. contropulsatore aortico (in comune con sale operatorie)

per ogni posto letto:
. respiratore automatico per ventilazione assistita
. monitoraggio ecg ed emodinamico a A canali
. monitoraggio e analisi aritmie
. pacemaker esterno per stimolazione temporanea
. cronoinfusori (n.3 per posto letto)

. termocoperta, termometro

per due-tre posti letto:

. carrello di rianimazione cardiorespiratoria completa

. apparecchio portata sistemica e SvO2 fibre ottiche

. saturimetro epicutaneo O2.

laboratorio di supporto:

. apparecchio per emogasanalisi,

. apparecchi per elettroliti plasmatici

. apparecchio per tempo di coagulazione attivato

. apparecchi per markers tessutali

3B. ALTA SPECIALITA' DEL CUORE A INDIRIZZO INFANTILE

Modulo ottimale:

- due sale di cardiochirurgia
- n.8 posti letto di terapia intensiva pre- e postoperatoria
- n.3 posti letto in camere isolate e sterili
- n.24 posti letto di degenza cardiologica
- n.1 sala di emodinamica diagnostica e terapeutica
- n.5 sale per diagnostica non invasiva, di cui
  . n.3 per eco-poligrafia
  . n.2 per ecg dinamico
- n.2 sale per ergometria e riabilitazione
- n.2 sale per ambulatorio e ospedale diurno

4A. ALTA SPECIALITA' DI NEUROCHIRURGIA E NEUROLOGIA INTENSIVA

Modulo ottimale:

- n.3 sale operatorie
- n.8 posti letto di terapia intensiva
- n.32 posti letto di degenza

Attrezzature e specifiche particolari per:

. n.3 sale operatorie

- respiratori: n.4
- defibrillatori: n.1
- monitoraggio: n.3
- microscopi operatori: n.2
- aspiratori ad ultrasuoni: n.1
- ecografo intraoperatorio: n.1
- strumentario neurochirurgico: n.3
- apparecchiatura streotassica: n.1
- intensificatore di brillanza: n.1
- angiografo intraoperatorio: n.1

terapia intensiva
- monitoraggio posto letto: n.8
- aspiratori: n.8
- defibrillatori: n.2
- respiratori: n.8
- pompe infusione: n.6

neuroradiologia
- TAC: n.1
- angiografi: n.2
- craniostati: n.2
- apparecchio Rx portatile: n.1
- ortoclino: n.1

neurofisiopatologia
- apparecchi potenziali evocati: n.1
- apparecchi mappe EEG: n.1
- apparecchi EEG: n.2 (uno portatile)
- apparecchi EEG dinamico: n.1
- apparecchi doppler portatile: n.1
- apparecchio doppler intracranico:n.1

accesso a:
- NMR (per tutte le Struttture di Alta Specialità)
- PET (per tre Strutturen di Alta Specialità sul territorio nazionale)
- MEG (per due Strutture di Alta Specialità sul territorio nazionale)

4B. ALTA SPECIALITA' DI NEUROCHIRURGIA E NEUROLOGIA INTENSIVA PEDIATRICA

Modulo ottimale:

- n.2 sale operatorie
- n.3 posti letto di terapia intensiva
- n.12 posti letto di degenza

5A - ALTA SPECIALITA' DI NEFROUROLOGIA A INDIRIZZO PEDIATRICO

1.<u>Nefrologia Pediatrica</u>

Modulo ottimale:

sale dialisi extracorporea cronica da. 8 posti dialisi	n. 2
sala per dialisi acuta con n. 2 posti dialisi	n. 1
sale per dialisi peritoneale con n. 2 posti dialisi	n. 2
camera sterile per assistenza post-trapianto	n. 1
sala per piceoli interventi	n. 1
posti letto degenza	n.16
posti letto ospedale diurno	n. 4
ambulatorio specialistico	n. 1
archivio informatizzato	n. 1

Attrezzature e specifiche pareticolari per posti dialisi

reni artificiali dialisi.cronica	n.8
reni artificiali dialisi.acuta con terapia intensiva	n.3
apparecchio per plasmaferesi	n.1
apparecchi dialisi peritoneale automatica	n. 4

2. <u>Urologia Pediatrica</u>

Modulo ottimale:

sale operatorie a cielo aperto	n. 2
sala chirurgica endoscopica	n. 1
sala radiourologica diagnostica	n. 1
sala urodinamica	n. 1

posti letto degenza n.16
posti letto ospedale diurno n. 6
centro informatico, fotografico, audiovisivo n. 1

Attrezzature e specifiche particolari per:

- Sale operatorie a cielo aperto
  almeno una con microscopio operatore e Rx intraoperatorio
- Sala radiourologica diagnostica provvista di:
  ecografo pluridisciplinare
  ecodoppler
  tavolo per diagnostica radiourologica tradizionale
  tavolo Rx con ampl.brillanza e mix tracciato/immagine

5B - ALTA SPECIALITA' DI NEFROUROLOGIA PEDIATRICA

A1. Obbligatoriamente nello stesso presidio ospedaliero

Nefrologia Pediatrica comprendente:

- dialisi extracorporea
- dialisi peritoneale
- servizio ambulatoriale nefrourologico
- servizio ospedale diurno
- lab funzionalità renale e immunoistopatologia renale
- servizio di psicologia
- dietologia nefrologica e assistenza metabolico nutrizionale
- terapia subintensiva nefrourologica
- diagnosi e trattamento ipertensione arteriosa

Urologia Pediatrica comprendente

- chirurgia urologica a cielo aperto
- chirurgia endoscopica e endourologica
- oncologia urologica
- studio e trattamento ambiguità genitali
- urodinamica
- servizio ambulatoriale e ospedale diurno

Pediatria generale
Radiologia ed ecografia diagnostica e terapeutica
Anestesia e rianimazione
Patologia neonatale (terapia intensiva e subintensiva neonatale)
Laboratorio analisi chimico-cliniche
Centro immunotrasfusionale
Riabilitazione fisica
Servizio di assistenza sociale

A2. Preferibilmente nello stesso presidio ospedaliero

Medicina nucleare
Anatomia patologica
Immunologia
Endocrinologia e metabolismo
Ostetricia e ginecologia

B1. Attivita' collegate, di norma nello stesso presidio ospedaliero

Neurologia
Gastroenterologia
Malattie infettive
Ortopedia
Oculistica
Otorinolaringoiatria
Genetica

B2. Attività collegate, anche presso altre istituzioni della stessa area metropolitana

Litotripsia extracorporea
Epidemiologia
Ingegneria e informatica medica
Farmacologia clinica

Chirurgia vascolare
Unità spinale integrata

B3. Attività collegate, anche presso altre istituzioni

Trapianto renale pediatrico
Trapianto multiorgano

6. ALTA SPECIALITA' NEURORIABILITAZIONE

Modulo ottimale:
- 50 posti letto
- palestre riabilitazione

Attrezzature e specifiche particolari per:

reparto degenza:
. 20 mq per ciascun letto
. umidificatori in ogni ambiente
. uroson in ogni spazio di degenza
. letti con materassi antidecubito: n.30
. broncoaspiratori: n.25
. letti fluidizzati: n.10
. letti ad acqua termoregolati: n.10

palestre di riabilitazione
. 20 mq per ciascun letto
. carrozzelle di vari modelli: n.50
. sistemi a puleggia: n.10
. letti pluriarticolati per rieducazione: n.10
. tavoli di lavoro: n.10
. standing di vario modello: n.10
. barelle per autonomia funzionale: n.10
. apparecchi di elettroginnastica: n.10
. sistemi di biofeedback: n .10
. parallele o percorsi protetti: n.20
. grande ambiente per rieducazione in acqua

igiene paziente
. grandi ambienti
. vasche a "portello"

. barelle attrezzate

laboratorio ortopedico

. attrezzato anche per materiali termoplastici

7. ALTA SPECIALITA' TRAPIANTI D'ORGANO - TRAPIANTI RENALI

Modulo ottimale:

- sale operatorie: 2
- sala preparazione ex-vivo
- posti letto: n 20, di cui
  . terapia intensiva: n. 2
  . degenza pre- posttrapianto: n. 12
  . ospedale diurno: n.6

Attrezzature e specifiche particolari per:

- sale operatorie
  . standard chirurgico elevato
  . strumentario anestesiologico standard
  . strumentario chirurgico standard
  . scaldasangue
  . pompe infusione rapida per reintegro volemia
  . apparecchiatura per recupero sangue intraoperatorio
  . monitors ecg e pressioni
  . computer per gettata cardiaca
  . teletermometria,
  . ossimetria
  . defibrillatore esterno e interno
  . materasso termico ad acqua per tavolo operatorio
- sala preparazione ex-vivo
  . materiale per chirurgia da banco
  . tavolo chirurgico da lavoro
  . lampada scialitica autonoma
  . strumentario chirurgico e microchirurgico
- terapia intensiva
  . ambienti isolati: 1 per malato
  . adiacenza al blocco operatorio
  . ventilazione forzata a pressione positiva

preferibilmente flusso laminare

antistanza per cambio sterile e decontaminazione
cronoinfusori
apparecchi per emodialisi: 1 per letto
assistenza ventilatoria meccanica: 1 per letto
. monitoraggio emodinamico e metabolico: 1 per letto

- altre attrezzature
  ecocardiografo con sonda transesofagea
  ercotomografo con sonda doppler
  . Rx con amplificatore di brillanza
  apparecchio per emofiltrazione
  citofluorimetro per monitoraggio immunologico
- laboratori
  emogasanalizzatore
  . tromboelastometro
  apparecchio per tempo coagulazione attivato

8. ALTA SPECIALITA' COORDINAMENTO INTERREGIONALE TRAPIANTI D'ORGANO

Modulo ottimale:

- centrale operativa
- banca dati
- laboratori specializzati

Attrezzature e specifiche particolari per:

centrale operativa
linee telefoniche multiple a numero passante
terminali e stampanti collegati via "modem" con
unità periferiche
. telefax e telex

banca dati
. calcolatore elettronico
. armadi speciali per cartelle cliniche

laboratori
cappe sterili (di cui 1 a due posti): n.3
banconi di lavoro (circa 20 posti): n.3
. congelatori (di cui 2 a -80°): n.6

. frigoriferi (di cui 2 con freezer): n.5
. microcentrifughe: n.2
. microscopi ottici con contrasto di fase: n.3
. seminatori automatici siero, cellule, altri reagenti: n.5
. termostati: n.2
. contatori per radioimmunologia: n.1
. ultracentrifuga: n.1
. centrifughe (di cui 1 a temp.regolabile): n.6
. cabina sterile con 2 termostati: n.1
. bagno termostatico + bagno agitatore: n.1
. microscopi rovesciati con fluorescenza: n.2
. citofluorimetro con tavolo di lavoro: n.1
. cappa aspirante con schermature in piombo: n.1
. contatori gamma: n.2
. contatori beta: n 2
. microscopio per lettura automatica: n.1
. celle elettroforetiche: n.4
. alimentatori per dette: n.2
. transilluminatore: n.1
. amplificatore di geni: n.2
. sintetizzatore di oligonucleotidi: n.1
. sequenziatore di basi: n.1
. termostati: n.2
. bilance di precisione: n.1
. pHmetro: n.1
. spettrofotometro: n.1
. ultracentrifuga: n.1
. centrifughe di banco: n.2

8A. ALTA SPECIALITA' DI ONCOEMATOLOGIA.

Modulo ottimale:

- 42 posti letto, di cui
  . oncoematologia clinica: 14 p.l.
  . reparto di allotratrapianto: 14 p.l.
  . trapianto midollo autologo: 14 p.l.

- laboratori

Attrezzature e specifiche particolari per:

- reparto di allotrapianto
  - . camere di degenza singola con aria filtrata
  - . flusso laminare o pressione positiva
  - . pompe peristaltiche: n.1 per p.l.
  - . monitors per pompe: n.1 per p.l.
  - . elettrocardiografo: n.1
  - . defibrillatore: n. 1
  - . Rx portatile: n.1
  - . saletta chirurgica con amplificatore brillanza: n.1
  - . ossimetro: n.1
- reparto di autotrapianto
  - . camere singole
- laboratori
  - . cappe a flusso laminare o biohazard
  - . incubatori a CO_2 e a tre gas (N_2, CO_2, O_2)
  - . centrifughe (almeno 1 refrigerata fino a 5000 RPM
  - . microscopi ottici
  - . microscopi a fluorescenza
  - . invertoscopi
  - . cappa aspirazione per citochimica
  - . pH metri
  - . bilance analitiche
  - . bagni termostatati
  - . congelatore programmato per criopreservazione contenitori azoto liquido per stoccaggio
  - . congelatori -20°, -40°, -80°
  - . contatore gamma
  - . contatore beta

8B. ALTA SPECIALITA' DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

<u>Modulo ottimale:</u>

- 20 posti letto di oncoematologia clinica pediatrica
- 6 posti di degenza singola con aria filtrata
- 6 posti ospedali diurno

Attrezzature e specifiche particolari per:

a) Reparto

- Pompe peristaltiche n. 1 p.l.
- Elettrocardiografo n. 1 p.l.
- Ossimetro n. 1
- Arteriosonda misurazione continua della PA n. 1
- Bilancia pesa-letto n. 1

b) Day Hospital

- Pompe peristaltiche n. 1 p.l.
- Stadiometri di HARPENDER n. 1

c) BCM (struttura a bassa carica microbica)

- *Struttura perAllotrapianto da donatore*
  camera singola a flusso, laminare orizzontale
  camera singola con aria filtrata a pressione positiva
- *Struttura per Autotrapianto*
  camera singola a flusso laminare verticale
  camera singola ad isolamento parzialmente protetto
  camera singola
- Circuito televisivo con videoregistratore n.1
- Telecamera a colori con sonoro n.1 p.l.
- Impianto di acqua sterile alle fonti n.1
- Pompe volumetriche n.2 p.l.
- Monitors per pompe n.1 p.l.
- Elettrocardiografo n.1
- Defibrillatore n.1
- Unità mobile per Rx n.1
- Arteriosonda per PA incruenta n. 2
- Ossimetro digitale n. 1
- Carrello da Rianimazione attrezzato n. 1
- Apparecchio per aerosol terapia n. 1
- C-PAP con accessori (jet-ventilation) n. 1
- Strumentazione per PVC n. 1 p.l.
- Cappe a flusso laminare a ciclo chiuso per preparazione farmaci n. 1
- Zone esterne specifiche per accesso visitatori n. 1
- Televisori a colori n. 1 p.l.
- Sala chirurgica con amplificatore a brillanza n. 1

d) Laboratori

- cappe a flusso laminare biohazard	n. 2
- incubatori a CO2 e a tre gas (N2, CO2, O2)	n. 4
- centrifughe refrigerate (1 fino a 5000 RPM)	n. 2
- microscopici ottici	n. 2
- microscopio a fluorescenza	n. 1
- citrofluorimetro	n. 1
- invertoscopi	n. 2
- cappa aspirazione per citochimica	n. 1
- apparecchi e colonna per cromatografia	n. 1
- bagni termostatici	n. 3
- congelatore programmato criopreservazione	n. 1
- contenitori N2 liquido stoccaggio midollo	n. 2
- tank rifornimento con contenitori N2 liquido	n. 2
- congelatori -20°, -40°, -80°	n. 1
- alimentatore per elettroforesi	n. 1
- vasche elettroforetiche biologia molecolare	n. 4
- illuminatore ad U.V.	n. 1
- termostati	n. 2
- bilance di precisione	n. 1
- pHmetro	n. 1
- spettrofotometro	n. 1
- ultracentrifuga	n. 1
- centrifughe di banco	n. 2
- citocentrifughe	n. 2
- apparecchio dedicato per analisi citogenetiche	n. 1
- stufa sterilizzatrice	n. 1
- contatore di cellule	n. 1
- contatore beta	n. 1
- contatore gamma	n. 1

9. ALTA SPECIALITA' PNEUMO-ONCOLOGIA.

Modulo ottimale:

- due sale operatorie per chirurgia toracica
- una sala operatoria per endoscopia terapeutica
- due sale per endoscopia diagnostica
- 60 posti letto di cui almeno:
  20 di ospedale diurno

. 8 complessivi di terapia intensiva e subintensiva
. 10 di pneumologia e oncologia medica
. 10 di chirurgia toracica

- <u>attrezzature e specifiche particolari per</u>
  . sale operatorie per chirurgia toracica
    - attrezzature standard
  . sala chirurgica per endoscopia terapeutica
    - endoscopi rigidi
    - laser Yag impiego endobronchiale
    - Rx con amplificatore di brillanza
    - circuito televisivo/videoregistratore computerizzato
    - ossimetria digitale
    - apparecchi per jet-ventilation
    - apparecchi standard anestesia
    - monitoraggio emodinamico
    - fonti luminose: n.2
    - esofagoscopi rigidi (accesso)
  . sale per endoscopia diagnostica
    - fibrobroncoscopi: n. 3 per sala
    - Toracoscopi: n.1 per sala
    - Fonti luminose: n.2 per sala
    - circuito televisivo videoregistratore: n.1 per sala
    - sterilizzatrice: n.1 per sala
    - amplificatore di brillanza: n. 1 per sala
    - fibroesofagoscopio (accesso)
    - pH-manometria esofagea (accesso)
  . diagnostica funzionale
    - spirografi: n.2
    - apparecchi per emogasanalisi: n.2
    - sistema di monitoraggio emodinamico
  . diagnostica d'immagine
    - Rx con amplificatore di brillanza biplano
    - apparecchio per radiodiagnostica toracica
    - ecografo (con sonda transesofagea)
    - gamma camera
  . ospedale diurno
    - apparecchio per emocromocitometria
    - elettrocardiografo
    - aspiratore

- cappa sterilizzatrice
- sistemi per infusione continua
- personal computer

. accesso a:

- TAC
- NMR

10. ALTA SPECIALITA' DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

Modulo ottimale:

- 100 posti letto, comprensivi di:
  - . degenze radioprotette
  - . ospedale diurno

<u>Attrezzature e specifiche particolari per:</u>

teleterapia

. acceleratori di elettroni: n.6, di cui

- per terapia con soli fotoni
  - . acceleratori di 6 MV: n.2
  - . acceleratori di 10 MV: n.2
- per terapia con fotoni ed elettroni
  - . acceleratori "dual energy" da 4 a 25 MV: n.2

. simulatori di trattamenti: n.1 per coppia di acceleratori

. computers per calcolo in linea: n.1 ogni coppia di acceleratori

. dosimetri automatici: n.1 ogni coppia di acceleratoricurieterapia

. sala operatoria, provvista di

- amplificatore di brillanza
- due proiettori di cariche per "remote loading"
- un proiettore di cariche miniaturizzate

forme particolari di radioterapia

. radioterapia neutronica

- non più di 2 macchine sul territorio nazionale
- ciclotrone di energia elevata (50 MeV) con neutroni da interazione deuterio/berillio

. radioterapia in ipertermia elettromagnetica

- solo nella metà delle Strutture
- apparecchiature per ipertermia

ALLEGATO C. Livelli minimi obbligatori di attività per anno per le Strutture di Alta Specialità.

1A. ALTA SPECIALITA' DELL'EMERGENZA

- pazienti trattati almeno 400
- (di cui cerebrolesi almeno 25)
- (di cui potenziali donatori seguiti almeno 4)

1B. ALTA SPECIALITA' DELL'EMERGENZA PEDIATRICA

- pazienti trattati almeno 300

2A. ALTA SPECIALITA' GRANDI USTIONI

- pazienti con almeno il 20% della superficie corporea ustiònata almeno 80

2B. ALTA SPECIALITA' GRANDI USTIONI PEDIATRICHE

- pazienti con almeno il 12% della superficie corporea ustiònata almeno 80

3A. ALTA SPECIALITA' DEL CUORE

- pazienti operati in circolazione extracorporea@ almeno 400
- pazienti sottoposti a procedure diagnostiche o terapeutiche di cardioangioradiologia nvasiva almeno 800
- pazienti sottoposti a impianto di pacemaker@ almeno 200
- pazienti sottoposti a procedure di angioplastica coronarica almeno 100

3B. ALTA SPECIALITA' DEL CUORE A INDIRIZZO INFANTILE

- pazienti di età inferiore a 2 anni sottoposti a interventi di cardiochirurgia almeno 200

4A. ALTA SPECIALITA' DI NEUROCHIRURGIA E NEUROLOGIA INTENSIVA

- pazienti sottoposti a interventi maggiori almeno 400

4B. ALTA SPECIALITA' DI NEUROCHIRURGIA E NEUROLOGIA INTENSIVA PEDIATRICA E NEONATALE

- pazienti sottoposti a interventi maggiori almeno 200

5A. ALTA SPECIALITA' DI NEFROUROLOGIA.

- interventi di chirurgia oncologica almeno 700
- pazienti sottoposti a litotrissia extracorporea almeno 1.000
- interventi di patologia cervico-ureterale almeno 500
- trattamenti dialitici extracorporei almeno 10.000
- interventi per uropatie almeno 250

5B. ALTA SPECIALITA' DI NEFROUROLOGIA PEDIATRICA

- interventi di chirurgia oncologica almeno 600
- pazienti sottoposti a litotrissia extracorporea almeno 100
- interventi di patologia cervico-ureterale almeno 80
- trattamenti dialitici extracorporei almeno 3.000
- trattamenti dialisi peritoneale almeno 75

6. ALTA SPECIALITA' NEURORIABILITATIVA

- pazienti trattati almeno 300
- (di cui acuti almeno 150)

7. ALTA SPECIALITA' TRAPIANTI D'ORGANO -
- TRAPIANTI RENALI

- pazienti sottoposti a trapianto almeno 25

8. ALTA SPECIALITA' DI ONCOEMATOLOGIA

- trapianti di midollo allogenico o autologo almeno 40

9. ALTA SPECIALITA' DI PNEUMO-ONCOLOGIA

- pazienti sottoposti a broncoscopia almeno 2.000
- interventi chirurgici toracici almeno 200
- pazienti in trattamento radioterapico almeno 350
- pazienti in trattamento chemioterapico almeno 300

10. ALTA SPECIALITA' DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

- pazienti trattati almeno 3.000

I livelli minimi obbligatori di attività verranno determinati nel decreto indicato all'art. 5

92A0430

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio agricolo del vercellese - Società cooperativa a r.l.», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 10 aprile 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio agricolo del vercellese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vercelli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Consorzio agricolo del vercellese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vercelli, costituita per rogito notaio dott. Ignazio Ferrara in data 25 luglio 1966, repertorio n. 14964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giacomo Manachino, via Dante, 30, Vercelli, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0395

DECRETO 20 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Casa azzurra - Società cooperativa di abitazione a proprietà divisa a r.l.», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 18 aprile 1991 con la quale il tribunale di Vercelli ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia-abitativa «Casa azzurra - Società cooperativa di abitazione a proprietà divisa a r.l.», con sede in Vercelli;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia-abitativa «Casa azzurra - Società cooperativa di abitazione a proprietà divisa a r.l.», con sede in Vercelli, costituita per rogito notaio Cherchi Emilio, n. rep. 50569, in data 27 gennaio 1986 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Ferraris, via Dante, 56, Vercelli, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0396

DECRETO 20 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Val.Fin (Valsesiana finissaggio) - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Borgosesia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 8 luglio 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Val.Fin (Valsesiana finissaggio) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgosesia (Vercelli), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, a sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Val.Fin (Valsesiana finissaggio) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgosesia (Vercelli), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Perna Filippo, n. repertorio 43926, in data 23 aprile 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Monica Novarina, residente a Scòpello, statale n. 2 (Vercelli), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0397

DECRETO 20 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.R.A.L. - Società cooperativa a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 14 febbraio 1991 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo «Co.R.A.L. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Co.R.A.L. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito notaio Luigi Castello, rep. n. 693, in data 30 ottobre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Francesco Jannone, piazza Matteotti, 2/8c, Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0398

DECRETO 20 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.R.S. - Cooperativa d'acquisto fra rosticcieri e salumieri - Società cooperativa commissionaria a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 13 giugno 1991 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo «C.A.R.S. - Cooperativa d'acquisto fra rosticcieri e salumieri - Società cooperativa commissionaria a r.l.», con sede in Genova;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa «C.A.R.S. - Cooperativa d'acquisto fra rosticcieri e salumieri - Società cooperativa commissionaria a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Ghigliotti Cesare, n. rep. 9006, in data 6 aprile 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Mario Gioana, via dei Giustiniani n. 2/4, Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0399

DECRETO 20 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio provinciale cooperative di abitazione, con la denominazione «Concooperab» - Soc. coop. a r.l., in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 8 luglio 1991 con la quale il tribunale di Salerno ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa Consorzio provinciale cooperative di abitazione, con la denominazione «Concooperab» - Soc. coop. a r.l., con sede in Salerno;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio provinciale cooperative di abitazione, con la denominazione «Concooperab» - Soc. coop. a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Luisa D'Agostino, repertorio n. 38954, in data 8 giugno 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Armando Gargiulo, via del Poggio, 33, Napoli, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0401

DECRETO 20 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Coplav a r.l.», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione dell'11 aprile 1991 e del successivo accertamento in data 30 giugno 1991 effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Coplav a r.l.», con sede in Venezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Coplav a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio dott. Francesco Ruggieri, repertorio n. 30364, in data 1° agosto 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. [illegible]erio De Bortoli, via Dorsoduro, 3627, Venezia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0402

DECRETO 20 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Co.Ri.Mar. - Cooperativa di ristorazione marscianese - Soc. coop. a r.l.», in Marsciano, e nomina del commissario liquidatore

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione in data 28 febbraio 1991 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di consumo «Co.Ri.Mar. - Cooperativa di ristorazione marscianese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Marsciano (Perugia), zona industriale, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Co.Ri.Mar. - Cooperativa di ristorazione marscianese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Marsciano (Perugia), zona industriale, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Brunelli in data 23 dicembre 1985, repertorio n. 14187, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Loris Batini, via Martiri dei Lager, 58, Perugia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0403

DECRETO 20 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia abitativa «Cooperativa edilizia Patty S.r.l.», in Monza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 19 marzo 1991 con la quale il tribunale di Monza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sezione edilizia abitativa «Cooperativa edilizia Patty S.r.l.», con sede in Monza (Milano), in liquidazione;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa sezione edilizia abitativa «Cooperativa edilizia Patty S.r.l.», con sede in Monza (Milano), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Viale Nando, repertorio n. 122383/7323, in data 18 luglio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Antonio D'Ambrosio, via F. Cavallotti, 124, Monza (Milano), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0404

DECRETO 20 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «M.C.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Soresina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle ispezione ordinarie in data 30 giugno 1990 e 20 settembre 1990 effettuate nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «M.C.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Soresina (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «M.C.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Soresina (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Giani Tommaso, repertorio n. 13588, in data 13 giugno 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Domenico Sorrentino, via Navaroli, Cremona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0405

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 26 novembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 19 luglio 1990, del senato accademico del 20 luglio 1990 e del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 novembre 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 858 dell'8 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1991, relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori;

Vista la necessità di rettificare l'errore materiale contenuto nell'art. 513, area *D)*, dove al n. 5 è stato indicato l'insegnamento di «storia dell'arte moderna» anziché l'insegnamento di «storia dell'arte medievale» così come previsto dalla tipologia nazionale della suddetta scuola;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 513 dello statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», riportato nel decreto rettorale n. 858 dell'8 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1991, relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori, è rettificato nel senso che l'insegnamento n. 5 dell'area *D)* riportato al rigo venti della pag. 8 colonna di sinistra della succitata *Gazzetta Ufficiale* deve intendersi e leggersi «storia dell arte medievale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 novembre 1991

Il rettore: CILIBERTO

92A0412

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 14 gennaio 1992, F.L. n. 1/92.

Istituzione del giudice di pace - Compilazione di scheda di rilevazione da parte dei comuni.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali
A tutte le comunità montane
A tutti i consorzi di enti locali
Ai prefetti della Repubblica
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Alla Corte dei conti
Ufficio controllo atti Ministero dell'interno
Sezione enti locali
Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto nazionale di statistica

L'art. 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede un aumento dell'organico complessivo del personale di cancelleria, sulla cui base, con decreto del Ministro di grazia e

giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le dotazioni organiche dei singoli uffici del giudice di pace.

Alla copertura dei relativi posti è previsto che si provveda mediante immissione nel ruolo del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989.

Tenuto conto della esigenza che gli uffici del giudice di pace siano pienamente funzionanti in data anteriore al 1° gennaio 1993, data sotto la quale entreranno in vigore le modifiche al codice di procedura civile apportate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, il Ministro di grazia e giustizia ha chiesto la collaborazione di questa amministrazione per avviare e coordinare gli adempimenti dei comuni, connessi all'inquadramento dei dipendenti comunali nei ruoli ministeriali.

In questa prospettiva è stato chiesto che le prefetture provvedano alla diramazione capillare presso tutti i comuni dell'unita scheda di rilevazione, interessando i sindaci per una loro rapida compilazione e restituzione al suddetto Dicastero - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, per le conseguenti determinazioni.

Si pregano pertanto codesti uffici di provvedere con urgenza a quanto richiesto curando con attenzione il perfezionamento dei suddetti adempimenti.

Il direttore generale: MALPICA

PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE - ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1989 ED ATTUALMENTE IN SERVIZIO.

COMUNE DI ....

DATI PERSONALI

Nome e cognome: ....

Luogo e data di nascita: ....

Residente in: ....

Titolo di studio: ....

ANZIANITÀ DI SERVIZIO QUALE DIPENDENTE COMUNALE
(espressa in anni, mesi e giorni)

Anni .... Mesi .... Giorni ....

Qualifica attuale ....

Figura-profilo professionale ....

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
PRESSO L'UFFICIO DI CONCILIAZIONE
(espressa in anni, mesi e giorni a decorrere dal provvedimento di assegnazione adottato dal comune)

Anni .... Mesi .... Giorni ....

ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO L'UFFICIO DI CONCILIAZIONE IN VIA ESCLUSIVA

SI ☐ NO ☐

VISTO si attesta la conformità dei dati indicati

Il segretario comunale

....

92A0433

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; modifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 12/1992 del 16 gennaio 1992

Specialità medicinale: «CLIVOTEN» (isradipina), nelle forme «2,5» capsule a rilascio graduale da mg 2,5 e capsule a rilascio graduale da mg 5.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 15, codice fiscale 05062510150.

Produttore: Lifepharma S.r.l., stabilimento comune sito in Milano, viale F. Testi, 330.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) «2,5» 28 capsule a rilascio graduale da mg 2,5;
codice: 027727015 (in base 10) 0UG557 (in base 32);
prezzo: L. 36.000;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° febbraio 1992;

b) 14 capsule a rilascio graduale da mg 5;
codice: 027727027 (in base 10) 0UG55M (in base 32);
prezzo: L. 35.800;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° febbraio 1992.

Composizione:

CLIVOTEN 2,5 - una capsula a rilascio graduale da 2,5 mg contiene: principio attivo: isradipina mg 2,500; eccipienti: silice precipitata mg 1,000, magnesio stearato mg 2,000, cetil palmitato mg 10,000, cellulosa microcristallina mg 54,500, idrossipropilmetilcellulosa mg 90,000; componenti della capsula: pigmento ossido di ferro giallo mg 0,063, titanio biossido mg 1,960, gelatina mg 46,977;

CLIVOTEN - una capsula a rilascio graduale da 5 mg contiene: principio attivo: isradipina mg 5,000; eccipienti: silice precipitata mg 1,000, magnesio stearato mg 2,000, cetil palmitato mg 10,000, cellulosa microcristallina mg 52,000, idrossipropilmetilcellulosa mg 90,000; componenti della capsula: pigmento ossido di ferro giallo mg 0,132, titanio biossido mg 0,980, gelatina mg 47,788.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 13/1992 del 16 gennaio 1992

Specialità medicinale: «ESRADIN» (isradipina), nelle forme: «2,5» capsule a rilascio graduale da mg 2,5 e capsule a rilascio graduale da mg 5.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Produttore: La specialità medicinale è prodotta come di seguito indicato:

effettuazione della produzione del granulato contenuto nella capsula da parte della società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., nello stabilimento comune sito in Milano, via B. Quaranta, 12;

effettuazione delle rimanenti fasi produttive nello stabilimento ella società Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a. (Roma), via Pontina, km 30,400.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) «2,5» - 28 capsule a rilascio graduale da mg 2,5;
codice: 027725011 (in base 10) 0UG36M (in base 32);
prezzo: L. 36.000;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° febbraio 1992;

b) 14 capsule a rilascio graduale da mg 5;
codice: 027725023 (in base 10) 0UG36Z (in base 32);
prezzo: L. 35.800;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° febbraio 1992.

Composizione:

una capsula a rilascio graduale da 2,5 mg contiene: principio attivo: isradipina mg 2,500; eccipienti: silice precipitata mg 1,000, magnesio stearato mg 2,000, cetil palmitato mg 10,000, cellulosa microcristallina mg 54,500, idrossipropilmetilcellulosa mg 90,000; componenti d'altro genere della capsula: titanio biossido 2%, gelatina 98%;

una capsula a rilascio graduale da 5 mg contiene: principio attivo: isradipina mg 5,000; eccipienti: silice precipitata mg 1,000, magnesio stearato mg 2,000, cetil palmitato mg 10,000, cellulosa microcristallina mg 52,000, idrossipropilmetilcellulosa mg 90,000; componenti d'altro genere della capsula: ferro ossido giallo E172 0,63%, titanio biossido 2,00%, gelatina mg 97,37%.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 14/1992 del 16 gennaio 1992

Specialità medicinale: «LOMIR sro» (isradipina), nelle forme: «2,5» capsule a rilascio graduale da mg 2,5 e capsule a rilascio graduale da mg 5.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1, codice fiscale 07195130153.

Produttore: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., stabilimento comune sito in Milano, via B. Quaranta, 12.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) «2,5» - 28 capsule a rilascio graduale da mg 2,5;
codice: 027715010 (in base 10) 0UFTG2 (in base 32);
prezzo: L. 36.000;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° febbraio 1992;

b) 14 capsule a rilascio graduale da mg 5;
codice: 027715022 (in base 10) 0UFTGG (in base 32);
prezzo: L. 35.800;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° febbraio 1992.

Composizione:

una capsula a rilascio graduale da 2,5 mg contiene: principio attivo: isradipina mg 2,500; eccipienti: silice precipitata mg 1,000, magnesio stearato mg 2,000, cetil palmitato mg 10,000, cellulosa microcristallina mg 54,500, idrossipropilmetilcellulosa mg 90,000; componenti della capsula ossido di ferro giallo mg 0,063, titanio biossido mg 1,960, gelatina mg 46,977;

una capsula a rilascio graduale da 5 mg contiene: principio attivo: isradipina mg 5,000; eccipienti: silice precipitata mg 1,000, magnesio stearato mg 2,000, cetil palmitato mg 10,000, cellulosa microcristallina mg 52,000, idrossipropil-metilcellulosa mg 90,000; componenti della capsula: pigmento ossido di ferro giallo mg 0,132, titanio biossido 0,980, gelatina mg 47,788.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 15/1992 del 17 gennaio 1992

Specialità medicinale: «THIOXENE» (glutatione ridotto), nelle forme: «300» - flaconcini liofilizzati da mg 300 + fiale di solvente × ml 3 uso i.m./i.v. e «600» - flaconcini liofilizzati da mg 600 + fiale di solvente × ml 4 uso i.m./i.v.

Titolare A.I.C.: Esseti S.a.s. di A. Ievoli e C. Laboratorio chimico farmaco biologico, con sede e domicilio fiscale in Napoli, Largo S. Maria La Nava 9, codice fiscale 01172090639.

Produttore: Società San Carlo farmaceutici S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Santa Palomba di Pomezia (Roma) località Tor Maggiore.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 10 flaconcini liofilizzati × mg 300 + 10 fiale di solvente da ml 3 uso i.m./i.v.:
codice: 028087017 (in base 10) 0UT4R9 (in base 32);
prezzo: L. 20.400;
classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.L. n. 463/83, convertito nella legge n. 638/83, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito; decorrenza: 1° febbraio 1992;

b) 10 flaconcini liofilizzati × mg 600 + 10 fiale di solvente da ml 4 uso i.m./i.v.:
codice: 028087029 (in base 10) 0UT4RP (in base 32);
prezzo: L. 32.450;
classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.L. n. 463/83, convertito nella legge n. 638/83, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito; decorrenza: 1° marzo 1992.

Composizione:

THIOXENE «300» - ogni flaconcino liofilizzato contiene: principio attivo: glutazione ridotto mg 300; eccipienti: sodio bicarbonato mg 86. Ogni fiala di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili ml.3;

THIOXENE «600» - ogni flaconcino liofilizzato contiene: principio attivo: glutazione ridotto mg 600; eccipienti: sodio bicarbonato mg 172. Ogni fiala di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili ml 4.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nelle intossicazioni da alcool etilico e da alcuni gruppi di farmaci (chemioterapici antineoblastici, antitubercolari, neurolettici, antidepressivi e paracetamolo). Coadiuvante nella profilassi e trattamento dei danni da radiazioni ionizzati.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 16/1992 del 17 gennaio 1992

Specialità medicinale: «SABRIL» (vigabatrin).

Titolare A.I.C.: Merrel Dow France S.A. Levallois-Perret (Francia), rappresentata in Italia dalla società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23, codice fiscale 00795960152.

Produttore: Merrel Dow France S.A., nello stabilimento sito in Bourgoin - Jallieu (Francia).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

50 compresse da 500 mg;
codice: 027443011 (in base 10) 0U5HU3 (in base 32);
prezzo: L. 74.100;
classe: *a*), con decorrenza 1° marzo 1992, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.L. n. 463/83, convertito nella legge n. 638/83, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Composizione:

una compressa da mg 673 contiene: vigabatrin mg 500; eccipienti: polivinilpirrolidone mg 18,32, cellulosa microcristalina mg 140,69, magnesio stearato mg 5,09, sodio carbossimetilamido mg 13,90.

Indicazioni terapeutiche: *Sabril* è raccomandato nel trattamento dell'epilessia non controllata sufficientemente dagli altri antiepilettici classici.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 17/1992 del 17 gennaio 1992

Specialità medicinale: «METIVIROL» (metisoprinolo), nelle forme compresse, colluttorio e granulare in bustine per uso vaginale.

Titolare A.I.C.: Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), via Montazioso, 11, coddice fiscale 00050260520.

Produttore: Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., sito in Monteriggioni (Siena). Le operazioni terminali di confezionamento della forma granulare in bustine termosaldate vengono effettuate dalla Ivers Lee Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 40 compresse da 500 mg uso orale:
codice: 028225011 (in base 10) 0UXCHM (in base 32);
prezzo: L. 22.800;
classe: *a*), con quota di partecipazione alla spesa nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 6 del D.M. 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza: 1° marzo 1992;

b) 1 flacone di colluttorio da 100 ml:
codice: 028225023 (in base 10) 0UXCHZ (in base 32);
prezzo: L. 17.250;
classe: *a*), con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° marzo 1992;

c) 10 bustine da 5 g di granulare per uso vaginale:
codice: 028225035 (in base 10) 0UXCJC (in base 32);
prezzo: L. 39.850;
classe: *a*), con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° marzo 1992.

Composizione:

una compressa contiene:
principio attivo: metisoprimolo g 5;
eccipienti: polivinilpirrolidone mg 22, cellulosa microcristallina mg 130, amido mg 20, acido sterarico mg 30, magnesio stearato mg 5,5;
100 ml di soluzione per colluttorio contengono:
principio attivo: metisoprinolo g 20;
eccipienti: glicirizzinato di ammonio g 1, saccarina FU g 1, p-idrossibenzonato di metile FU g 0,135, p-idrossibenzoato di proprile FU g 0,015, alcool etilico FU ml 10, essenza di menta FU ml 0,05, acqua depurata FU q.b. a ml 100;
una bustina contiene:
principio attivo metisoprinolo;
eccipienti: cetrimide FU g 0,1, sodio cloruro FR g 4,5.

Indicazioni terapeutiche:
compresse: depressioni del sistema immunocompetente con riferimento particolare alle infezioni virali, quali le affezioni erpetiche.

Il METIVIROL colluttorio, viene indicato per il trattamento locale delle affezioni di origine virale, quali le affezioni erpetiche, sensibili al Metisoprinolo.

Il METIVIROL bustine, per lavande vaginali, viene indicato per il trattamento locale delle affezioni di origine virale, quali le affezioni erpetiche, sensibili al Metisoprinolo.

Regime di dispensazione. la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 18/1992 del 17 gennaio 1992

Specialità medicinale: «KERAS» (fosfatidilserina), nelle forme «100» bustine di polvere da mg 100; «200» bustine di polvere da mg 200 e capsule da mg 100.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 7, codice fiscale 00964710388.

Produttore: La specialità medicinale KERAS, è prodotta come di seguito indicato:

forme bustine di polvere da mg 100 e da mg 200:
effettuazione della fase produttiva relativa alla miscelazione del principio attivo con il componente lecitina di soia da parte della società Fidia S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A;

effettuazione delle rimanenti fasi produttive e di confezionamento sito in Cadempino (Svizzera);

effettuazione dei controlli sul prodotto finito da parte della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento comune sito in Ronco Scrivia (Genova).

Forma capsule da mg 100:
effettuazione della produzione da parte della Fidia S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A;

effettuazione delle operazioni di incapsulamento (in capsule di gelatina molle) da parte della società R.P. Sherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina);

effettuazione dei controlli da parte della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento comune sito in Ronco Scrivia (Genova).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi e classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 30 bustine di polvere × mg 100:
codice: 028200018 (in base 10) 0UWM2L (in base 32);
prezzo: L. 43.650;
classe: *a*), con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° marzo 1992;

b) 20 bustine di polvere da 200 mg:
codice: 028200020 (in base 10) 0UWM2N (in base 32);
prezzo: L. 49.900;
classe: *a*), con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° marzo 1992;

c) 30 capsule da mg 100 in blister:
codice: 028200032 (in base 10) 0UWM30 (in base 32);
prezzo: L. 43.600;
classe: a), con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza: 1° marzo 1992.

Composizione:

bustine di polvere da mg 100:
una bustina contiene: componente attivo fosfatidilserina (3-sn-fosfatidil)-L-serina 100,0 mg;
altri componenti: sodio ascorbato 5 mg, aspartame 5 mg, silice colloidale 10 mg, lecitina di soia 30 mg, aroma naturale 40 mg, mannitolo 350 mg, fruttosio q.b.a. 1,5 g;

bustine di polvere da mg 200:
una bustina contiene: componente attivo fosfatidilserina (3-sn-fosfatidil)-L-serina 200,0 mg;
altri componenti: sodio ascorbato 10 mg, aspartame 10 mg, silice colloidale 20 mg, lecitina di soia 60 mg, aroma naturale 80 mg, mannitolo 700 mg, fruttosio q.b.a. 3,0 g;

capsule da mg 100:
una capsula contiene: componente attivo fosfatidilserina (3-sn-fosfatidil)-L-serina 100,0 mg;
eccipienti: lecitina di soia 30 mg, olio vegetale mg 270; l'involucro esterno è costituito da gelatina: mg 129, glicerolo mg 49, ferro ossido marrone E 172 mg 1,1, ferro ossido rosso E 172 mg 0,4, sodioetilep-idrossibenzoato mg 0,2, sodio propile p-idrossibenzoato mg 0,1.

Indicazioni terapeutiche: sindromi primarie e secondarie di deterioramento cognitivo pre-senile e senile.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 22/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «VIRALIN» (metisoprinolo) - compresse, flacone, bustine.

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 34/36, cod. fisc. 00312600174.

Produttore: Magis farmaceutici S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Brescia, via Cacciamali, 34/36.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 40 compresse da mg 500:
codice: 028224018 (in base 10) 0UXBJL (in base 32);
prezzo: L. 22.800;
classe: a), con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza: 1° marzo 1992;

b) flacone ml 100 di colluttorio:
codice: 028224020 (in base 10) 0UXBJN (in base 32);
prezzo: L. 17.250;
classe: a), con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza: 1° marzo 1992;

c) 10 bustine da g 5 per lavande vaginali:
codice: 028224032 (in base 10) 0UXBKO (in base 32);
prezzo: L. 39.850;
classe: a), con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza: 1° marzo 1992;

Composizione:

una compressa contiene:
principio attivo: metisoprinolo mg 500;
eccipienti: polivinilpirrolidone mg 22, cellulosa microcristallina mg 130, amido mg 20, acido stearico mg 30, magnesio stearato mg 5,5;

100 ml di soluzione contengono:
principio attivo: metisoprinolo g 20;
eccipienti: glicirizzinato di ammonio g 1, saccarina FU g 1, p-idrossibenzoato di metile FU g 0,135, p-idrossibenzoato di propile FU g 0,015, alcool etilico FU ml 10, essenza di menta FU ml 0,05, acqua depurata FU q.b. a ml 100;

una bustina contiene:
principio attivo: metisoprinolo g 5;
eccipienti: cetrimide FU g 0,1, sodio cloruro FU g 4,5.

Indicazioni terapeutiche:
compresse: depressioni del sistema immunocompetente con riferimento particolare alle infezioni virali quali le affezioni erpetiche;
collutiorio e lavande vaginali: trattamento locale delle affezioni di origine virale quali le affezioni erpetiche sensibili al Metisoprinolo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 23/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «DIMETROSE» (Gestrinone).

Titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1, codice fiscale 00746490150.

Produttore: Roussel Laboratories Ltd - Kingfisher Drive Covingham - Swindon - Wiltshire UK. Le operazioni terminali di confezionamento ed il controllo sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Rozzano (Milano), via Volturno, 48.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

10 capsule da 2,5 mg:
codice: 026845014 (in base 10) 0TM7UQ (in base 32);
prezzo: L. 133.000;
classe: a), con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza: 1° marzo 1992.

Composizione:

una capsula contiene:
gestrinone mg 2,5;
eccipienti: silice precipitata mg 1,5, amido di mais mg 46, cellulosa microcristallina mg 30, lattosio mg 66, magnesio stearato mg 1, talco mg 3;
costituenti della capsula: titanio biossido mg 0,84, gelatina mg 41,16.

Indicazioni terapeutiche: endometriosi associata o non a infertilità.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 24/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «GLUTASAN» (glutatione ridotto) nelle forme: «300» - flaconcini liofilizzati × mg 300 + fiale di solvente × ml 3 uso i.m./i.v. e «600 - flaconcini liofilizzati × mg 600 + fiale di solvente × ml 4 uso i.m./i.v.

Titolare A.I.C.: San Carlo farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Santa Palomba di Pomezia (Roma), località Tor Maggiore, codice fiscale n. 00432190585.

Produttore: Società San Carlo farmaceutici S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Santa Palomba di Pomezia (Roma), località Tor Maggiore.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 10 flaconi liofilizzati × mg 300 + 10 fiale di solvente × ml 3 uso i.m./i.v:
codice: 028086015 (in base 10) 0UT3RZ (in base 32);
prezzo: L. 20.400;
classe: a), con decorrenza 1° marzo 1992. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito;

b) 10 flaconi liofilizzati × mg 600 + 10 fiale di solvente × ml 4 uso i.m./i.v:
codice: 028086027 (in base 10) 0UT3SC (in base 32);
prezzo: L. 32.450;
classe: a), con decorrenza: 1° marzo 1992. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Composizione: GLUTASAN 300:

ogni flaconcino liofilizzato contiene:
principio attivo: glutatione ridotto mg 300;
eccipienti: sodio bicarbonato mg 86;
ogni fiala di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili ml 3;

GLUTASAN 600:

ogni flaconcino liofilizzato contiene:
principio attivo: glutatione ridotto mg 600;
eccipienti: sodio bicarbonato mg 172;
ogni fiala di solvente contiene. acqua per preparazioni iniettabili ml 4.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nelle intossicazioni da alcole etilico e da alcuni gruppi di farmaci (chemioterapici antineoblastici, antitubercolari, neurolettici, antidepressivi e paracetamolo). Coadiuvante nella profilassi e trattamento dei danni da radiazioni ionizzati.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 25/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «SCINTIFOR C» («MAB B.72.3 - GYK - DTPA), soluzione iniettabile per via endovenosa.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330, codice fiscale 00737420158.

Produttore: Cytogen Corporation - 600 College Road East - Princeton NJ 08540 USA.

I controlli sul prodotto finito sono effettuati nello stabilimento della Eurocetus B.V. Zuidoost - Amsterdam (Olanda).

Confezione autorizzata, codici, prezzi, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) kit costituito da 2 flaconi + 1 filtro sterile Millex GV 0,22 um,
codice: 028417018 (in base 10) 0V36ZV (in base 32);
prezzo: L. 800.000;
classe: *b)*.

Composizione:

una confezione contiene: 1 flacone di Mab B.72.3-GYK-DTPA (glicil-tirosil-(N-dietilen-triamino-acido pentaacetico)-lisina-cloridrato) (GYK-DTPA.HCl) 1 mg, sciolto in 2 ml di soluzione tampone fosfato pH6; 1 flacone di soluzione di acetato di sodio 0.5 m 2 ml, 1 filtro sterile Millex GV da 0,22 m.

Indicazioni terapeutiche:

agente per imaging diagnostico per determinare la presenza e l'entità della neoplasia in pazienti con adenocarcinoma colorettale dimostrato o ad alto sospetto clinico di ricorrenza di cancro colorettale:

le immagini diagnostiche fornite con Scintifor C-In possono fornire utili informazioni aggiuntive quando usato in associazione con i risultati di altri appropriati test diagnostici;

la sicurezza e l'efficacia della risomministrazione di Scintifor C-In non sono state stabilite. Quindi, non è consigliata la somministrazione ripetuta di Scintifor C-In.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura autorizzate all'impiego di radiofarmaci.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 26/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale «METAZOL» (cefmetazolo sodico).

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), Strada Solaro, 75/77, codice fiscale 00071020085.

Produttore: produzione presso lo stabilimento della succitata società sito in Sanremo (Imperia) - Via Dante Alighieri, 71.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) IM 1 flacone da 500 mg + 1 fiala solv. da 3 ml:
codice: 027399017 (in base 10) 0U44V9 (in base 32);
prezzo: L. 13.850;
classe: *b)*;

b) IM 1 flacone da 1000 mg + 1 fiala solv. da 3 ml:
codice: 027399029 (in base 10) 0U44VP (in base 32);
prezzo: L. 22.450;
classe: *b)*;

c) IV 1 flacone da 1000 mg + 1 fiala di solv. da 10 ml:
codice: 027399031 (in base 10) 0U44VR (in base 32);
prezzo: L. 22.450;
classe: *b)*;

d) IV 1 flacone da 2000 mg senza fiala solvente:
codice: 027399043 (in base 10) 0U44W3 (in base 32);
prezzo: L. 36.100;
classe: *b)*.

Composizione:

IM da 500 mg - 1 flaconcino contiene: cefmetazolo sodico mg 523 pari a cefmetazolo mg 500; 1 fiala solvente contiene: lidocaina HCl mg 15, acqua p.p.i. ml 3;

IM da 1000 mg - 1 flaconcino contiene: cefmetazolo sodico mg 1046 pari a cefmetazolo mg 1000; 1 fiala solvente contiene: lidocaina HCl mg 15, acqua p.p.i. ml 3;

IV da 1000 mg - 1 flaconcino contiene: cefmetazolo sodico mg 1046 pari a cefmetazolo mg 1000; 1 fiala solvente contiene: acqua p.p.i. ml 10;

IV da 2000 mg - 1 flaconcino contiene: cefmetazolo sodico mg 2092 pari a cefmetazolo mg 2000.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 27/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «CASTINDIA» nella forma gocce.

Titolare A.I.C.: Laboratori italiani Vaillant S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Boccaccio, 45, codice fiscale 00792990152.

Produttore: laboratori italiani Vaillant S.r.l. nello stabilimento comune sito in Cislago (Varese).

Confezione autorizzata, codici, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone da ml 30 di gocce:
codice: 028101018 (in base 10) 0UT4DU (in base 32);
classe: *b)*.

Composizione:

ogni 100 ml di gocce contengono: estratto di aesculus hippocastanum 10 g, estratto secco di cardo mariano 0,2 g, estratto di hamamelis 5 g;

eccipienti: alcool 33, 95 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nel trattamento delle dilatazioni venulari, piccoli disturbi da varici e da alterata permeabilità capillare, come senso di pesantezza e lieve gonfiore alle gambe.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 28/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «IPOCALCIN» (calcitonina sintetica di salmone).

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58 - codice fiscale 03151540584.

Produttore: Pierrel S.p.a. nello stabilimento di Capua (Caserta); le operazioni terminali di controllo sono effettuate dalla Salus Researches S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1496.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 5 fiale da 1 ml da 50 unità MCR:

codice: 027431016 (in base 10) 0U5438 (in base 32);
prezzo: L. 16.970;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° marzo 1992;

b) 5 fiale da 1 ml da 100 unità MCR:

codice: 027431028 (in base 10) 0U543N (in base 32);
prezzo: L. 31.005;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

una fiala da 50 U.I. contiene: calcitonina sintetica di salmone 50 U.I.;

solvente: acido acetico glaciale mg 2, sodio acetato tri-idrato mg 2, sodio cloruro mg 7,5, acqua per prep. iniettabili q.b. ml 1.

una fiala da 100 U.I. contiene: calcitonina sintetica di salmone 100 U.I.; solvente: acido acetico glaciale mq 2, sodio acetato tri-idrato mg 2, sodio cloruro mg 7,5, acqua per prep. iniettabili q.b. ml 1;

Indicazioni terapeutiche: malattia di Paget (osteitis deformans):

ipercalcemia: dei tumori maligni, da iperparatiroidismo e da intossicazione da vitamina D, sia per casi di emergenza che per trattamenti prolungati;
osteoporosi di varia origine, eventualmente in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso;
morbo di Sudeck.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 29/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «CACIT» (calcio).

Titolare A.I.C.: La società Laboratoire Nativelle S.A. - Issy Les Molineaux, Francia, rappresentata in Italia dalla società Istituto farmochimico Nativelle S.p.a.; codice fiscale 03064040482, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via G. Bechi n. 3.

Produttore: Laboratoire Nativelle S.A., stabilimento sito in Longjumeaux - Francia.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) «1000» 10 compresse effervescenti mg 1000:

codice: 027476011 (in base 10) 0U6J1C (in base 32);
prezzo: L. 5.900
classe: *d)*;

b) «1000» 30 compresse effervescenti mg 1000:

codice: 027476023 (in base 10) 0U6J1R (in base 32);
prezzo: L. 13.750;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° marzo 1992;

c) «500» 20 compresse effervescenti mg 500:

codice: 027476035 (in base 10) 0U6J23 (in base 32);
prezzo: L. 6.050;
classe: *d)*;

d) «500» 60 compresse effervescenti mg 500:

codice: 027476047 (in base 10) 0U6J2H (in base 32);
prezzo: L. 13.950
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

1 compressa effervescente da mg 7000 (CACIT 1000) contiene:
principio attivo: carbonato di calcio 2.500 mg (equivalente a 1.000 mg di calcio);
eccipienti: acido citrico 4.352 mg, ciclamato di sodio 40 mg, saccarina sodica 6 mg, aroma arancio (MK 500) 100 mg, giallo arancio S (E 110) 2 mg;

1 compressa effervescente da mg 3.560 (CACIT 500) contiene:
principio attivo: carbonato di calcio 1.250 mg (equivalente a 500 mg di calcio);
eccipienti: acido citrico 2.162 mg, ciclamato di sodio 40 mg, saccarina sodica 6 mg, aroma arancio (MK 500) 100 mg, giallo arancio S (E 110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 30/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «ULTRAVIST» (iopromide), soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Schering AG di Berlino (Germania) rappresentata in Italia della Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli, 11 - codice fiscale 00750320152.

Produttore: società estera Schering AG di Berlino (Germania).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) «240» 1 flacone da 50 ml:

codice: 026965018 (in base 10) 0TQXOU (in base 32);
prezzo: L. 76.500;
classe: *b)*;

b) «300» 1 fiala da 10 ml:

codice: 026965020 (in base 10) 0TQXOW (in base 32);
prezzo: L. 21.450;
classe: *b)*;

c) «300» 1 fiala da 20 ml:

codice: 026965032 (in base 10) 0TQX18 (in base 32);
prezzo: L. 41.200;
classe: *b)*;

d) «300» 1 flacone da 50 ml:

codice: 026965044 (in base 10) 0TQX1N (in base 32);
prezzo: L. 86.500;
classe: *b)*;

e) «300» 1 flacone da 75 ml:

codice: 026965057 (in base 10) 0TQX21 (in base 32);
prezzo: L. 126.300;
classe: *b)*;

f) «300» 1 flacone da 100 ml:

codice: 026965069 (in base 10) 0TQX2F (in base 32);
prezzo: L. 167.850;
classe: *b)*;

g) «370» 1 fiala da 30 ml:

codice: 026965071 (in base 10) 0TQX2H (in base 32);
prezzo: L. 65.750;
classe: *b)*;

h) «370» 1 flacone da 50 ml:

codice: 026965083 (in base 10) 0TQX2V (in base 32);
prezzo: L. 102.050;
classe: *b)*;

i) «370» 1 flacone da 100:
codice: 026965095 (in base 10) 0TQX37 (in base 32);
prezzo: L. 193.800;
classe: *b)*;

l) «370» 1 flacone da 200 ml:
codice: 026965107 (in base 10) 0TQX3M (in base 32);
prezzo: L. 368.750;
classe: *b)*;

m) «150» 1 flacone da 50 ml:
codice: 026965119 (in base 10) 0TQX3Z (in base 32);
prezzo: L. 50.200;
classe: *b)*;

n) «150» 1 flacone da 200 ml:
codice: 026965121 (in base 10) 0TQX41 (in base 32);
prezzo: L. 167.850;
classe: *b)*.

Composizione:

«240» 1 flacone da 50 ml contiene: iopromide g 24,936; eccipienti: sodio calcio edetato g 0,005; trometamolo g 0,121; acido cloridrico 10% g 0,280; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 50 ml; contenuto in iodio: 240 mg/ml-12 g di iodio/50 ml;

«300» 1 fiala da 10 ml contiene: iopromide g 6,234; eccipienti: sodio calcio edetato g 0,001; trometamolo g 0,024?; acido cloridrico 10% g 0,056; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 10 ml; contenuto in iodio: 300 mg/ml-3 g di iodio/10 ml;

«300» 1 fiala da 20 ml contiene: iopromide g 12,468; eccipienti: sodio calcio edetato g 0,002; trometamolo g 0,484; acido cloridrico 10% g 0,112; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 20 ml; contenuto in iodio 300 mg/ml-6 g di iodio/20 ml;

«300» 1 flacone da 50 ml contiene: iopromide g 31,170; eccipienti: sodio calcio edetato g 0,005; trometamolo g 0,121; acido cloridrico 10% g 0,280; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 50 ml; contenuto in iodio: 300 mg/ml-15 g di iodio/50 ml;

«300» 1 flacone da 75 ml contiene: iopromide g 46,775; eccipienti: sodio calcio edetato g 0,0005; trometamolo g 0,1815; acido cloridrico 10% g 0,420; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 75 ml; contenuto in iodio: 300 mg/ml-22,5 g di iodio/75 ml;

«300» 1 flacone da 100 ml contiene: iopromide g 62,340; eccipienti: sodio calcio edetato g 0,01; trometamolo g 0,242; acido cloridrico 10% g 0,560; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 100 ml; contenuto in iodio: 300 mg/ml-30 g di iodio/100 ml;

«370» 1 fiala da 30 ml contiene: iopromide g 23,0658; eccipienti: sodio calcio edetato g 0,003; trometamolo g 0,0726; acido cloridrico 10% g 0,168; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 30 ml; contenuto in iodio: 370 mg/ml-11,1 di iodio/30 ml;

«370» 1 flacone da 50 ml contiene: iopromide g 38,443; eccipienti: sodio calcio edetato g 0,005; trometamolo g 0,121; acido cloridrico 10% g 0,280; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 50 ml; contenuto in iodio: 370 mg/ml-18,5 g di iodio/50 ml;

«370» 1 flacone da 100 ml contiene: iopromide g 76,886; eccipienti: sodio calcio edetato g 0,01; trometamolo g 0,242; acido cloridrico 10% g 0,560; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 100 ml; contenuto in iodio: 370 mg/ml-37 g di iodio/100 ml;

«370» 1 flacone da 200 ml contiene: iopromide g 153,772; eccipienti: sodio calcio edetato g 0,02; trometamolo g 0,484; acido cloridrico 10% g 1,120; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 200 ml; contenuto in iodio: 370 mg/ml-74 g di iodio/200 ml;

«150» 1 flacone da 50 ml contiene: iopromide g 15,585; eccipienti: sodio calcio edetato g 0,005; trometamolo g 0,121; acido cloridrico 10% g 0,280; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 50 ml; contenuto in iodio: 150 mg/ml-7,5 g di iodio/50 ml;

«150» 1 flacone da 200 ml contiene: iopromide g 62,340; eccipienti: sodio calcio edetato g 0,02; trometamolo g 0,484; acido cloridrico 10% g 1,120; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 200 ml; contenuto in iodio: 150 mg/ml-30 g di iodio/200 ml.

Indicazioni terapeutiche: angiografia, angiografia digitalizzata per via venosa ed arteriosa, contrast enhancement in tomografia computerizzata, urografia, visualizzazione delle cavità corporee (con esclusione della mielografia).

Regime di dispensazione: l'uso è limitato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 58/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «PRINZIDE», compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Produttore: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

14 compresse 20/12,5 mg:
codice: 027481011 (in base 10) 0U6NXM (in base 32);
prezzo: L. 26.500;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

ogni compressa contiene: lisinopril biidrato mg 21,8 pari a 20 mg di lisinopril anidro, idroclorotiazide mg 12,5; eccipienti: mannitolo mg 40, calcio fosfato bibasico mg 114, ferro ossido giallo mg 0,56, amido di mais mg 31, amido pregelatinizzato mg 4, magnesio stearato mg 1,5.

Indicazioni terapeutiche: *Prinzide* è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti per i quali è appropriata una terapia di associazione.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 59/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «ZESTORETIC», compresse.

Titolare A.I.C.: ICI Italia S.p.a, divisione farmaceutici ICI Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25, codice fiscale 00735390155.

Produttore: ICI Pharma «Le Galien» - Cergy, Francia. Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate, oltre che nello stabilimento della citata società estera, anche nello stabilimento della titolare dell'A.I.C., sito in Caponago (MI), via Industrie.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

14 compresse 20/12,5 mg:
codice: 027482013 (in base 10) 0U6PWX (in base 32);
prezzo: L. 26.500;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

ogni compressa contiene: lisinopril biidrato mg 21,8 pari a 20 mg di lisinopril anidro, idroclorotiazide mg 12,5; eccipienti: mannitolo mg 40, calcio fosfato bibasico mg 114, amido di mais mg 31, amido pregelatinizzato mg 4, magnesio stearato mg 1,5.

Indicazioni terapeutiche: *Zestoretic* è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti per i quali è appropriata una terapia di associazione.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 60/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «BOTOX» (tossina di clostridium botulinum tipo A).

Titolare A.I.C.: Allergan Inc., Irvine - California (USA), rappresentata in Italia dalla società Allergan S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma) via Costarica, 20/22 - codice fiscale 00431030584.

Produttore: Allergan Inc. stabilimento sito in Berkeley - California (USA). I controlli sul prodotto finito sono effettuati in Spagna presso il «Centro De Investigacion y Desarrollo Aplicado SA» sito in Santa Perpetua di Mogoda (Barcellona).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone di liofilizzato uso i.m. da U.100;
codice: 027841016 (in base 10) 0UKNM5 (in base 32);
prezzo: L. 632.700;
classe: *b*).

Composizione:

ogni flacone di liofilizzato contiene: tossina di clostridium botulinum tipo A 100 Unità; eccipienti: albumina umana USP mg 0,5 e sodio cloruro mg 0,9.

Indicazioni terapeutiche: *Botox* è indicato nel trattamento del blefarospasmo e dello strabismo associato a distonia, compreso il blefarospasmo benigno essenziale e le alterazioni del VII paio di nervi cranici in pazienti di età superiore a 10 anni.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è riservato a centri ospedalieri oculistici e neurologici specializzati.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 61/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «FLUSSOREX» (citicolina), fiale per uso parentale da mg 500 a da mg 1000.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Nerviano (Milano), via Gramsci, 4, codice fiscale 00738630151.

Produttore: Lampugnani farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Nerviano (Milano), via Gramsci, 4.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 3 fiale da mg 500 × ml 4 uso parenterale:
codice: 026949026 (in base 10) 0TQFF2 (in base 32);
prezzo: L. 18.205;
classe: *a*), con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 50% e con decorrenza 1° marzo 1992.

b) 3 fiale da mg 1000 × ml 4 uso parenterale:
codice: 026949040 (in base 10) 0TQFFJ (in base 32);
prezzo: L. 33.625;
classe: *a*), con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 50% e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

Flussorex 500: 1 fiala contiene: principio attivo: citicolina sale sodico mg 522,5, pari a citicolina mg 500; eccipienti: m-cresolo mg 10, acqua p.p.i. q.b. a ml. 4;

Flussorex 1000: 1 fiala contiene: principio attivo: citicolina sale sodico mg 1045, pari a citicolina mg 1000; eccipienti: m-cresolo mg 10, acqua p.p.i. q.b. a ml. 4.

Indicazioni terapeutiche: disturbi della coscienza conseguenti a traumi cerebrali, ad interventi sul cervello, ad affezioni vascolari cerebrali. Morbo di Parkinson e sindromi parkinsoniane anche in associazione a L-Dopa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 62/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «CALCIBEN» (calcitonina sintetica di salmone) fiale iniettabili da 50 U.I., fiale iniettabili da 100 U.I. e spray.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Scandicci, 37 codice fiscale 0039444048.

Produttore: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3; le operazioni terminali di confezionamento, limitatamente alle preparazioni fiale da 50 e 100 U.I., sono effettuate nello stabilimento della società Guidotti S.p.A., sito in Pisa, via Trieste, 40.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) «50» 5 fiale da 50 U.I.:
codice: 028114015 (in base 10) 0UTZ2Z (in base 32);
prezzo: L. 27.500;
classe: *a*), con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° marzo 1992;

b) «100» 5 fiale da 100 U.I.:
codice: 028114027 (in base 10) 0UTZ3C (in base 32);
prezzo: L. 52.300;
classe: *a*), con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° marzo 1992.

c) spray flacone erogatore da 2 ml:
codice: 028114039 (in base 10) 0UTZ3R (in base 32);
prezzo: L. 70.850;
classe: *a*), con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

fiale da 50 U.I.: 1 fiala da 1 ml contiene: calcitonina sintetica di salmone 50 U.I.; eccipienti: acido glaciale g 0,0020, sodio acetato $3H_2O$ g 0,0020, sodio cloruro g 0,0075, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml;

fiale da 100 U.I.: 1 fiala da 1 ml contiene: calcitonina sintetica di salmone 100 U.I.; eccipienti: acido glaciale g 0,0020, sodio acetato $3H_2O$ g 0,0020, sodio cloruro g 0,0075, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml;

spray: 1 ml di soluzione contiene: calcitonina sintetica di salmone 550 U.I.; eccipienti: benzalconio cloruro mg 0,1 sodio cloruro mg 8,5, acido cloridrico 0,1 N mg 4,0, acqua bidistillata mg 990,025.

Indicazioni terapeutiche: malattie di Paget (osteitis deformans). Ipercalcemia: da tumori maligni, da iperparatiroidismo e da intossicazione da vit. D sia per i casi di emergenza che per trattamenti prolungati. Osteoporosi di varia origine, eventualmente in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso. Morbo di Sudek.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 63/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «ROKICID» (rokitamicina), compresse rivestite e granulare.

Titolare A.I.C.: I.S.F. S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1, codice fiscale 00776670150.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, km. 10,400.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 12 compresse rivestite mg 400:
codice: 027502018 (in base 10) 0U79G2 (in base 32);
prezzo: L. 34.500;
classe: *a*), con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° marzo 1992;

b) flacone g 48 di granulare per la preparazione estemporanea di sospensione per uso orale:
codice: 027502020 (in base 10) 0U79G4 (in base 32);
prezzo: L. 34.900;
classe: *a*), con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

una compressa contiene: rokitamicina 400 mg; eccipienti: glicina 216,67 mg; acido citrico 85 mg, sodio carmellosio 70 mg, calcio carbossimetilcellulosa 55,46 mg, silice precipitata 53,78 mg, etilcellulosa 26 mg, magnesio stearato 18,66 mg, palmito stearato di saccarosio 13,33 mg, talco 10,4 mg, idrossipropilmetilcellulsa 19,89 g, olio di ricino idrogenato 3,64 mg, paraffina liquida 3,64 mg, titanio biossido 2,3 mg, polietilenglicole 4000 1,23 mg.

100 g di granulare contentono: rokitamicina 10 g; eccipienti: mannitolo 10 g, etilcellulosa 7,5 g, silice precipitata 5,5 g, olio di ricino idrogenato 5 g, glicina 4 g, copolimero metacrilico 2,5, g,

idrossipropilmetilcellulosa 2,45 g, palmitostearato di saccarosio 2 g, aroma naturale di frutta 0,8 g, cellulosa microcristallina 0,89 g, saccarina sodica 0,2 g, sodio carbossimetilcellulosa 0,11 g, dimeticone 0,05 g, ossido di ferro giallo 0,035 g, saccarosio q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: infezioni batteriche dell'adulto e del bambino, acute e croniche, sostenute da germi sensibili alla rokitamicina come di seguito specificato:

apparato respiratorio: tonsillite, peritonsillite, ascesso peritonsillare, faringolaringite, faringite, bronchite, polmonite, broncopolmonite; otite esterna, otite media, sinusite; infezioni periodontali, gnatiti; derma e tessuti molli: follicoliti, foruncolosi, favo, erisipela, cellulite, linfangite (linfadenite), paronichia purulenta, ascesso sottocutaneo, idrosadenite, ateroma infetto, flemmoni.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ed autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 19/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «MIADENIL» (salcatonina).

Titolare A.I.C.: Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7, codice fiscale 00798630158.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata, (precedente titolare Trideapharma S.r.l.). Autorizzazione ad effettuare la produzione nello stabilimento del cui consorzio la stessa fa parte, sito in Milano - Via dei Pestagalli, 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 20/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «REOLASE» (telmesteina), nelle forme 10 supposte da mg 300 e 1 flacone di sciroppo al 3%.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina.

Oggetto del decreto: autorizzazione a modificare la composizione, limitatamente agli eccipienti secondo le formulazioni di seguito indicate:

principi attivi: invariati;

eccipienti:

supposte da mg 300 - 1 supposta contiene: sodio citrato anidro mg 300, gliceridi semisintetici solidi F.U. q.b. a mg 1800;

sciroppo al 3%: 100 ml contengono: metile p-idrossibenzoato F.U. g 0,090, propile p-idrossibenzoato F.U. g 0,010, aroma amarena g 0,050, etanolamina q.b. a pH 4,5 - 5,0, saccarosio F.U. g 50, acqua depurata F.U. q.b. a ml 100;

variazione del produttore limitatamente alla forma sciroppo al 3%. Tale forma è ora prodotta dalla società Monfefarmaco S.p.a. di Milano nello stabilimento comune sito in Pero (Milano) via G. Galilei, 7. I controlli vengono effettuati dalla società Pulitzer italiana S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, n. 1004.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica di eccipienti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 21/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «ERVEVAX», vaccino antirosolia vivo attenuato.

Titolare A.I.C.: Smith kline biologicals, con sede in Rixensart (Belgio), rappresentata in Italia dalla ditta Smith kline e french S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12.

Oggetto del decreto: autorizzazione alla modificazione della composizione del medicinale sopra indicato, limitatamente agli eccipienti, secondo la formulazione di seguito indicata:

principi attivi: invariati;

eccipienti: neomicina B solfato 25 mcg, lattosio 32 mg, mannitolo 8 mg, sorbitolo 6 mg, caseina idrolisata 8 mg, albumina umana 1 mg; solvente: acqua per preparazioni iniettabili 0,5 ml contenuta nella siringa preriempita.

Decorrenza di efficacia del decreto 1° febbraio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica di eccipienti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 31/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «ACTRAPHANE HM» (insulina umana monocomponente da DNA ricombinante) 1 flacone ml 10 U.I. 400 (UI 40/ml).

Titolare A.I.C.: Novo nordisk A.S. di Bagsvaerd (Danimarca), rappresentata in Italia dalla società Novo nordisk farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Trebazia, 30.

Oggetto del decreto: modifica di denominazione in «ACTRAPHANE HM» (precedente denominazione: Mixtard 30/70 HM).

I lotti con la denominazione «MIXTARD 30/70 HM» (codice 027563028) prodotti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e i lotti con la denominazione «ACTRAPHANE HM» (codice 027563016) eventualmente immessi in commercio in data anteriore a quella del presente decreto possono essere mantenuti in commercio nonché erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 32/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «ALCALIN KELEMATA»

Titolare A.I.C.: Kelemata S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via S. Quintino, 28, codice fiscale 04350960011.

Oggetto del decreto:

1) modifica di composizione secondo la seguente formulazione:

1 compressa contiene: principi attivi: sodio citrato mg 220, sodio bicarbonato mg 350, magnesio ossido mg 180, alluminio silicato mg 350;

eccipienti: amido di mais mg 30, acido tartarico mg 100, talco mg 50, saccarosio mg 30, magnesio stearato mg 10, polivinilpirrolidone mg 100;

aromatizzanti: aroma anice mg 30;

2) variazione dello stabilimento di produzione; la produzione ed il controllo sono effettuati nel proprio stabilimento di Martellago (Venezia) via Castellana, 120, anziché in quello sito in Torino, via G. Reiss Romoli, 15.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

50 compresse:
codice: 003636026 (in base 10) 03GYTU (in base 32);
classe: *c)*.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

Decreto n. 33/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «POLITINTURA SCHIAS» nelle forme soluzione uso orale e «PILLOLE SCHIAS».

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmacogeno AFOM S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brandizzo (Torino), via Torino, 448, codice fiscale 01039760010.

Oggetto del decreto:

1) modifica della composizione dei principi attivi e degli eccipienti secondo la formulazione di seguito indicata:

soluzione uso orale - 100 g contengono: rabarbaro cinese rizoma estr. liq. g 4 0,5% (= mg 20) come 1,8-diidrossiantrachinone), boldo foglie estr. liq. g 0,35, tit. in boldina 0,01% (= mg 0,035), cascara sagrada corteccia estr. liq. g 2 tit. in Cascaroside A 1,2% (= mg 24); veicolo: genzianella estr. fluido g 0,2, alcool etilico g 12, sodio benzoato g 0,05, metile-p-idrossibenzoato g 0,012, propile-p-idrossibenzoato g 0,006, etile-p-idrossibenzoato g 0,006, saccarosio g 11, acqua depurata q.b. a g 100 g 70,376;

pillole - 1 pillola contiene: rabarbaro cinese rizoma estr. secco mg 40 tit. in derivati antracenici 5% (= mg 2) come 1,8-diidrossiantrachinone, boldo foglie estr. secco mg 10 tit. in boldina 0,05% (= mg 0,005), cascara sagrada corteccia estr. secco mg 60 tit. in Cascaroside A 10% (= mg 6), fenolftaleina mg 60;

eccipienti: genzianella estr. molle mg 20, saccarosio mg 240, calcio carbonato mg 20, amido di mais mg 25, talco mg 1, calcio stearato mg 5, gomma arabica mg 2.

2) modifica del confezionamento della forma Pillole Schias da pilloliera a blister opaco.

Produttore: Laboratorio farmacogeno AFOM S.r.l., stabilimento sito in Brandizzo (Torino), via Torino n. 448.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) Politintura Schias: flacone da g 500 di soluzione uso orale:
codice: 005415031 (in base 10) 05583R (in base 32);
classe: *c)*;

b) Pillole Schias: 30 pillole in blister:
codice: 005415043 (in base 10) 055843 (in base 32);
classe: *c)*.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica di composizione dei principi attivi e degli eccipienti devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

Decreto n. 34/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «AMARO KELEMATA».

Titolare A.I.C.: Kelemata S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via S. Quintino n. 28, codice fiscale 04350960011.

Oggetto del decreto:

1) modifica di composizione secondo la seguente formulazione: 100 g contengono:

principi attivi - cascara estratto secco idroalcolico g 2, (tit. 25% in cascarosidi), estratto fluido di genziana g 4, estratto fluido rabarbaro g 2;

eccipienti: metile p-idrossibenzoato g 0,1, alcool etilico g 6, sorbitolo g 25, saccarosio g 13,3, acqua depurata g 47,6.

2) variazione dello stabilimento di produzione: la produzione ed il controllo sono effettuati nel proprio stabilimento di Martellago (Venezia), via Castellana, 120, anziché in quello sito in Torino, via G. Reiss Romoli, 10.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:
flacone g 225 di sciroppo:
codice: 021147020 (in base 10) ON5CDD (in base 32);
classe: *c)*.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica devono essere ritirati dal commercio entro il 1° settembre 1992.

Decreto n. 35/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinali: «SPASMOMEN SOMATICO» e «SPASMOMEN SOMATICO 40» nelle forme confetti e compresse.

Titolare AIC: Menarini S.p.a., via Sette Santi n. 3, Firenze.

Oggetto del decreto: autorizzazione alla modifica di còmposizione limitatamente agli eccipienti secondo la formulazione di seguito indicata:

«SPASMOMEN SOMATICO»:
principi attivi: invariati;
eccipienti: cellulosa microcristallina mg 84,000, amido pregelatinizzato mg 28,000, silice pricipitata mg 0,800, magnesio stearato 0,200 mg;
rivestimento: gomma benzoe mg 2,750, titanio biossido mg 2,000, talco mg 23,345, silice precipitata mg 0,875, polivinilpirrolidone mg 0,700, clorofilla (E 140) mg 0,200, carbossimetilcellulosa sale sodico mg 0,050, cera carnauba mg 0,050, metile p-idrossibenzoato mg 0,030, saccarosio mg 85,000;

«SPASMOMEN SOMATICO 40»:
principi attivi: invariati;
eccipienti: cellulosa microcristallina mg 104,500, amido pregelatinizzato mg 45,000, sodio amido glicolato mg 5,000, silice precipitata mg 1,000, magnesio stearato mg 0,500;
rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa mg 2,500, titanio biossido mg 1,000, talco mg 0,500, polietilenglicoli mg 1,000, ferro ossidi mg 0,070.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica degli eccipienti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 36/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinali: «DOMUTUSSINA» flacone sciroppo ml 150, 15 compresse; «GUAIADOMUS» 10 supposte adulti.

Titolare A.I.C.: MCA Medical and Chemical AG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Manunzio, 17, codice fiscale 03119080152.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopraindicata, (precedente titolare: Medici Domus S.r.l.). Autorizzazione a produrre e controllare le specialità medicinali presso il proprio stabilimento di S. Vittore Olona (Milano), via Parini, 1/3, ove già venivano effettuati produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 37/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «SYNTOCINON» (ossitocina sintetica), nelle forme 6 fiale da 2 U.I. × ml 2 uso i.m. e 6 fiale da 5 U.I. × ml 1 uso i.m.

Titolare A.I.C.: Sandoz Wander Pharma S.A. di Berna (Svizzera) Brunnmattstrasse, 21, rappresentata in Italia dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1, codice fiscale 07195130153.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società estera sopraindicata, con autorizzazione a far effettuare le operazioni terminali di confezionamento (inscatolamento delle fiale) dalla Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, via B. Quaranta, 12 (precedente titolare: Sandoz S.A. di Basilea).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 38/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «CALCITONINA SANDOZ» (calcitonina sintetica di salmone), nelle forme «100», 5 fiale × ml 1 da U.I. 100 e «50», 5 fiale × ml 1 da U.I. 50.

Titolare A.I.C.: Sandoz Pharma di Basilea (Svizzera), Lichstrasse, 35, rappresentata in Italia dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1, codice fiscale 07195130153.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società estera sopraindicata, con autorizzazione a far effettuare le operazioni terminali di confezionamento (inscatolamento delle fiale) dalla Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, via B. Quaranta, 12 (precedente titolare: Sandoz S.A. di Basilea).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

Decreto n. 39/1992 del 29 gennaio 1992

Specialità medicinale: «SANDOPART» (demossitocina).

Titolare A.I.C.: Sandoz Wander Pharma S.A. di Berna (Svizzera) Brunnmattstrasse, 21, rappresentata in Italia dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1, codice fiscale 07195130153.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società estera sopraindicata, con autorizzazione a far effettuare le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio ed inscatolamento) dalla Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, via B. Quaranta, 12 (precedente titolare: Sandoz S.A. di Basilea).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.